SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 luglio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 luglio 2020.

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per l'anno 2020.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per gli immobili ubicati nei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a decorrere dall'anno 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

Visto l'art. 1, commi 662, 663 e 664, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha prorogato il termine della predetta esenzione IMU dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, demandando contestualmente - ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari - alla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di provvedere, entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio degli aventi diritto, prevedendo inizialmente la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di 13,1 milioni di euro per il primo semestre dell'anno 2015;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che la stessa esenzione IMU, prevedendo la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di ulteriori 13,1 milioni di euro per il secondo semestre dell'anno 2015 e stabilendo altresì la copertura finanziaria nella misura di 26,2 milioni di euro per l'anno 2016;

Visto l'art. 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2017, il periodo di validità della citata esenzione IMU;

Visto l'art. 1, comma 722, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018, il periodo di validità della citata esenzione IMU, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, a decorrere dal 2 gennaio 2019, ha ridotto il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna interessati dalla normativa emergenziale;

Visti l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e l'art. 26-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che hanno ulteriormente e rispettivamente prorogato il periodo di validità della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2019 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;
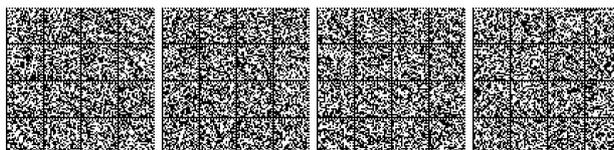
Visto l'art. 9-*vicies-quinquies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha ulteriormente prorogato il periodo di validità della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2020 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visti i precedenti decreti del 21 dicembre 2017, del 14 giugno 2018 e del 2 luglio 2019, con i quali si è già provveduto, salvo successivi conguagli, anche negativi, al rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto dei minori gettiti IMU, per gli importi complessivi pari, rispettivamente, a 16,168 milioni di euro per l'anno 2017, a 14,847 milioni di euro per l'anno 2018 e a 12,18 milioni di euro per l'anno 2019;

Visto l'art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

Vista la circolare del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2020 che ha chiarito che la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 732 a 782, si pone in linea di continuità con il precedente regime, di cui costituisce una mera evoluzione normativa;

Preso atto che sul capitolo 1376 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il 2020 e per le predette finalità, sono stati stanziati 11,2 milioni di euro, al netto della quota di gettito IMU riservata allo Stato;

Ritenuto di procedere all'attribuzione di 11.800.000,00 euro, in relazione alla stima del minor gettito dell'IMU per l'anno 2020, effettuata sulla base dei dati relativi agli immobili inagibili, forniti dalle strutture commissariali delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia;

Preso atto che l'ANCI-Associazione nazionale dei comuni italiani, in sede di confronti tecnici, ha condiviso i dati relativi alle stime di minor gettito IMU per gli enti interessati e che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2020 è stata fornita informativa ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU, per l'anno 2020, derivante dall'esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per l'anno 2020, il contributo complessivo, pari a 10.293.954,35 euro, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, è ripartito a favore dei comuni interessati delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, nella misura determinata nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2020

Il Vice Capo Dipartimento vicario
per gli affari interni e territoriali
TIRONE

Il direttore generale
del Dipartimento delle finanze
LAPECORELLA
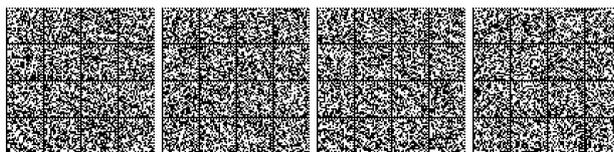
Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia

Allegato 1

Rimborso del minor gettito IMU derivante dalle esenzioni riconosciute agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

	Regione	Provincia	Comune	Contributo 2020
	Emilia Romagna			
1		**BO**	**CREVALCORE**	**338.758,44**
2		**BO**	**GALLIERA**	**66.958,56**
3		**BO**	**PIEVE DI CENTO**	**100.319,81**
4		**BO**	**SAN GIOVANNI IN PERSICETO**	**96.077,49**
5		**FE**	**BONDENO**	**538.048,74**
6		**FE**	**CENTO**	**1.256.797,77**
7		**FE**	**FERRARA**	**1.114.680,21**
8		**FE**	**POGGIO RENATICO**	**67.441,71**
9		**FE**	**TERRE DEL RENO**	**279.075,94**
10		**FE**	**VIGARANO MAINARDA**	**14.909,99**
11		**MO**	**BASTIGLIA**	**21.324,71**
12		**MO**	**BOMPORTO**	**80.728,40**
13		**MO**	**CAMPOSANTO**	**29.951,35**
14		**MO**	**CARPI**	**653.015,96**
15		**MO**	**CAVEZZO**	**298.931,54**
16		**MO**	**CONCORDIA SULLA SECCHIA**	**479.908,26**
17		**MO**	**FINALE EMILIA**	**639.550,87**
18		**MO**	**MEDOLLA**	**190.290,89**
19		**MO**	**MIRANDOLA**	**1.506.417,45**
20		**MO**	**NOVI DI MODENA**	**758.702,35**
21		**MO**	**RAVARINO**	**53.006,84**
22		**MO**	**SAN FELICE SUL PANARO**	**487.966,60**
23		**MO**	**SAN POSSIDONIO**	**112.180,81**
24		**MO**	**SAN PROSPERO**	**183.574,93**
25		**MO**	**SOLIERA**	**109.597,05**
26		**RE**	**FABBRICO**	**26.189,13**
27		**RE**	**GUASTALLA**	**39.524,26**
28		**RE**	**LUZZARA**	**63.737,30**
29		**RE**	**REGGIOLO**	**195.079,79**
30		**RE**	**ROLO**	**38.284,81**
	Lombardia			
31		**MN**	**BORGO MANTOVANO**	**5.092,78**
32		**MN**	**GONZAGA**	**56.427,39**
33		**MN**	**MAGNACAVALLO**	**7.076,42**
34		**MN**	**MOGLIA**	**141.819,47**
35		**MN**	**MOTTEGGIANA**	**2.559,10**
36		**MN**	**OSTIGLIA**	**2.475,46**

37		**MN**	**PEGOGNAGA**	**42.983,03**
38		**MN**	**POGGIO RUSCO**	**12.473,37**
39		**MN**	**QUINGENTOLE**	**10.602,88**
40		**MN**	**QUISTELLO**	**62.636,38**
41		**MN**	**SAN BENEDETTO PO**	**11.168,51**
42		**MN**	**SAN GIACOMO DELLE SEGNATE**	**42.221,59**
43		**MN**	**SAN GIOVANNI DEL DOSSO**	**15.206,97**
44		**MN**	**SCHIVENOGLIA**	**5.264,43**
45		**MN**	**SERMIDE E FELONICA**	**12.897,96**
46		**MN**	**SUZZARA**	**22.016,65**
			TOTALE	**10.293.954,35**

20A03614

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 maggio 2020.

Approvazione dell'accordo di delega al DNV GL AS dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva n. 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, di modifica del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, come modificato dal regolamento UE n. 2019/492;

Visto il decreto interdirettoriale datato 26 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 138 del 17 giugno 2014, concernente l'approvazione dell'accordo di delega datato 9 maggio 2014 all'organismo riconosciuto DNV GL AS dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, che ha definito il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che l'accordo di delega all'organismo riconosciuto DNV GL AS, datato 9 maggio 2014, è giunto alla sua naturale scadenza;

Considerato che il DNV GL AS ha svolto il proprio lavoro a soddisfazione dell'amministrazione;

Ritenuto necessario rinnovare l'accordo di delega al DNV GL AS dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo DNV GL AS è delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.

2. Le modalità di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2019 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero

dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e l'organismo riconosciuto DNV GL AS.

3. L'accordo di cui al comma 2 assume vigenza dalla data di sottoscrizione e costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2020

Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
COLETTA

Il direttore generale per la protezione della natura e del mare
ITALIANO

ALLEGATO

ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANISMO RICONOSCIUTO DNV GL AS

PREMESSA

1. Il presente accordo è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente e, in particolare, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva n. 2009/15/CE, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, di attuazione della direttiva di esecuzione n. 2014/111/UE, recante modifica della citata direttiva n. 2009/15/CE, e ai sensi del regolamento CE n. 391/2009; è stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti risoluzioni IMO con i relativi allegati:

A.739 (18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni», come emendata dalla risoluzione MSC.208(81);

A.789 (19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»;

A.1070 (28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1., 1.3., 3.9.3.1., 3.9.3.2. e 3.9.3.3.

2. Il presente accordo è valido tra l'organismo riconosciuto DNV GL AS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

STIPULANO
il presente accordo

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di direttore della *ex* Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di direttore della *ex* Direzione generale per la protezione della natura e del mare ed a tal fine delegata dal direttore della *ex* Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento e dal direttore della *ex* Direzione generale clima ed energia per gli aspetti di rispettiva competenza;

per conto dell'organismo riconosciuto DNV GL AS il dott. ing. Remi Eriksen, in qualità di CEO del DNV GL *Group*.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono denominati in seguito per brevità «Amministrazione».

4. Il presente accordo è composto da quattordici articoli e da due appendici, che costituiscono parte integrante dell'accordo stesso.

Art. 1.
Finalità dell'accordo

1.1. Finalità del presente accordo è quella di delegare al DNV GL AS lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni e classificate con l'organismo stesso.

1.2. Il presente accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa al DNV GL AS.

Art. 2.
Condizioni generali

2.1. I servizi di certificazione statutaria comprendono:

l'autorizzazione del DNV GL AS all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il DNV GL AS, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti «strumenti applicabili»), nonché al rilascio dei relativi certificati di cui alla tabella al punto 3.1. dell'appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

l'affidamento al DNV GL AS dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con DNV GL AS e/o delle società (1)che gestiscono le navi registrate in Italia, al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione — direttamente da parte dell'amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione sulla sede della società(2) — dei relativi certificati di cui alla tabella al punto 3.2. dell'appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni) ed a riferire all'amministrazione.

(1) Per società si intende quanto definito all'art. 2, comma 3) del regolamento (CE) n. 336/2006, ovvero l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice ISM.

(2) Come da protocollo di intesa in data 11 novembre 2014, allegato alla circolare - Serie generale - n. 110 in data 13 aprile 2015 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, pubblicata sul sito web «Guardia costiera».

2.2. Le attività autorizzate ed affidate comprendono anche piani, manuali, disegni, etc., in conformità alle convenzioni e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché ad eventuali istruzioni aggiuntive dell'amministrazione competente, correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1. e 3.2. dell'appendice 1 allegata al presente accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, DNV GL AS dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.6. dell'appendice 2 del presente accordo.

2.3. Il DNV GL AS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al comma 2.1. del presente accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'amministrazione, la rettifica laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate, nonché ad effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali.

2.4. Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con il DNV GL AS, sia fermata in un porto estero, l'amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilità del DNV GL AS, ferme restando le attività previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

2.5. I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal DNV GL AS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'amministrazione, a condizione che il DNV GL AS operi in conformità a quanto previsto dagli strumenti applicabili e dalle seguenti risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata:

appendice 1 dell'allegato alla risoluzione IMO A.739 (18), come emendata e a quelle del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

A.789 (19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»;

A.1104 (29) «Linee guida sul sistema armonizzato di ispezione e certificazione (HSSC)»;

codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1., 1.3., 3.9.3.1., 3.9.3.2. e 3.9.3.3.

2.6. La concessione da parte dell'amministrazione, su istanza del DNV GL AS, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1. e 3.2. dell'appendice 1 allegata al presente accordo sono valutate caso per caso e concordate con il DNV GL AS, introducendo modifiche alle suddette tabelle.

2.7. Il DNV GL AS si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.8. Il DNV GL AS ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Art. 3.
Interpretazioni,
equivalenze ed esenzioni

3.1. Il DNV GL AS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono prerogativa del settore competente dell'amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario.

3.2. Nel caso in cui taluni dei requisiti degli strumenti applicabili non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del DNV GL AS, informandone tempestivamente il settore competente dell'amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi o senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

3.3. Il primo rilascio del certificato di esenzione dall'applicazione delle regole prescritte per l'emissione dei certificati rilasciati in autorizzazione in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione da parte del settore competente dell'amministrazione.

3.4. Il certificato di esenzione deve essere trasmesso al settore competente dell'amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dal DNV GL AS ai fini del rilascio del certificato stesso, nonché ad ogni altra utile documentazione.

3.5. Per le navi in esercizio, il settore competente dell'amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente — tenuto conto della situazione operativa della nave e della natura dell'esenzione — approva o, eventualmente, rifiuta, motivandolo, il certificato di esenzione.

3.6. Per le navi in costruzione il settore competente dell'amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta motivatamente il certificato di esenzione nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente dall'acquisizione degli atti di cui al comma 3.4. del presente accordo.

3.7. Decorso inutilmente il termine specificato al comma precedente, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza di cui al precedente comma 3.6., il settore competente dell'amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso, si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.

3.8. Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal DNV GL AS.

Art. 4.
Informazioni e contatti

4.1. Il DNV GL AS riferisce all'amministrazione(3) le informazioni specificate all'appendice 2 del presente accordo, con la frequenza concordata dall'organismo e dall'amministrazione, come indicato nella citata appendice 2.

4.2. Per le navi registrate in Italia e classificate con il DNV GL AS, l'organismo garantisce all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'appendice 2. Alla stipula del presente accordo, il DNV GL AS invierà all'amministrazione l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno in forma elettronica in formato MS *Excel* o compatibile, distinguendo quelle con doppia classe; tale elenco conterrà le informazioni previste nell'appendice 2 al presente accordo e verrà aggiornato con frequenza semestrale.

4.3. Per le navi non registrate in Italia, l'amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del DNV GL AS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.4. Il DNV GL AS garantisce all'amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito *web* dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi.

4.5. Il DNV GL AS deve pubblicare annualmente il libro registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

4.6. Il DNV GL AS invia con frequenza annuale all'amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.7. L'amministrazione fornisce al DNV GL AS tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.8. L'amministrazione e il DNV GL AS, riconoscendo l'importanza di una collaborazione tecnica, concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, il DNV GL AS, in base al presente accordo, pubblica

(3) Fino al prossimo aggiornamento, i riferimenti dell'amministrazione restano quelli di cui alla nota circolare sui punti di contatto prot. n. 7781 del 23 aprile 2013, come modificata dalla nota prot. n. 16860 dell'8 settembre 2015.
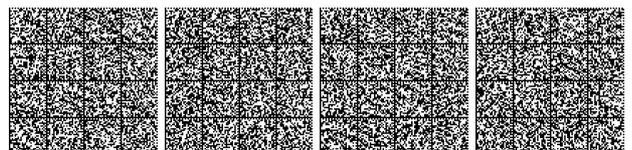
l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet del DNV GL AS, con l'invito, valido per un mese, per l'amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. Il DNV GL AS tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione.

4.9. Analogamente, l'amministrazione contatta quanto prima il DNV GL AS nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria.

4.10. Il DNV GL AS accetta di sottoporre all'amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'amministrazione stessa relativi ai servizi di certificazione statutaria svolti dall'organismo in conformità al presente accordo, come meglio specificato nell'appendice 2.

4.11. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese.

4.12. Il DNV GL AS è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e di cui all'appendice 2 del presente accordo, al fine di consentire all'amministrazione di verificare che i servizi statutari di cui all'appendice 1 siano svolti con propria soddisfazione, come previsto dal successivo art. 6.2. Il mancato adempimento di tali obblighi giustifica da parte dell'amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione dell'organismo secondo quanto previsto dall'art. 8 della direttiva n. 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

Art. 5.
Trasferimento di classe

5.1. Il DNV GL AS non rilascia certificati statutari per conto dell'amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'amministrazione per decidere se è necessario procedere ad un'ispezione completa.

5.2. Il DNV GL AS rilascia, come organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato con esito positivo tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'organismo precedente.

5.3. Il DNV GL AS notifica al precedente organismo, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.

5.4. Le procedure di cui ai commi 5.2. e 5.3. si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con il DNV GL AS.

5.5. Il DNV GL AS fornisce all'amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai commi 5.2. e 5.3.

5.6. Il DNV GL AS, come organismo subentrante, in occasione di acquisizione nella propria classe di navi provenienti da altri organismi di classifica, procede secondo i propri regolamenti e di quanto più specificamente successivamente indicato.

5.7. Il DNV GL AS non può acquisire in classe, secondo le disposizioni della reg. II-1/3-1 della SOLAS'74 come emendata, una nave portarinfuse solide *(Bulk carrier)* o una petroliera *(Oil tanker)* a cui si applicano le disposizioni di cui alla reg. II-1/3-10 della convenzione SOLAS'74, come emendata, se sia stata progettata e costruita sotto sorveglianza di altro organismo i cui regolamenti non siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in accordo alla risoluzione MSC.296(87) *«Guidelines for verification of conformity with goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers»* e trovati rispondenti ai requisiti prescritti nella risoluzione MSC.287(87) *«International goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers»*.

5.8. Al fine di consentire all'amministrazione di aderire al requisito contenuto al paragrafo 19 della risoluzione MSC.296(87) *«Guidelines for verification of conformity with goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers»*, il DNV GL AS procede ad informare tempestivamente l'amministrazione su qualsiasi tipo di variazione che sarà apportata alla parte del regolamento di classe inerente le norme costruttive applicabili alle navi portarinfuse solide *(Bulk carriers)* o una petroliera *(Oil tanker)*, a cui si applicano le disposizioni di cui alla reg. II-1/3-10 della convenzione SOLAS'74, come emendata.

Art. 6.
Monitoraggio e verifiche

6.1. L'amministrazione verifica che i servizi statutari di cui all'appendice 1 del presente accordo delegati al DNV GL AS siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresì i precedenti dell'organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del *memorandum* d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonché sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.

6.2. Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo, l'amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo specifiche procedure.

6.3. Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare.

6.4. La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

6.5. Le spese relative a tali verifiche sono a carico del DNV GL AS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

6.6. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterrà opportune, dando al DNV GL AS un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.

6.7. Le spese relative alle verifiche di cui al comma 6.6. saranno ugualmente a carico del DNV GL AS.

6.8. L'amministrazione riferisce alla commissione ed agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del DNV GL AS ai sensi dell'art. 9.2. della direttiva n. 2009/15/CE, come recepito dall'art. 9, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

6.9. Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al DNV GL AS che farà conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto.

6.10. L'amministrazione, preso atto delle considerazioni del DNV GL AS, ne terrà debito conto nel comunicare i risultati delle verifiche alla Commissione europea.

6.11. In ogni caso gli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

6.12. Nel corso delle verifiche, il DNV GL AS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

6.13. Nel corso delle verifiche, il DNV GL AS si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.
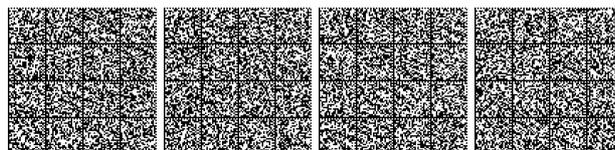
Art. 7.
Compensi per i servizi di certificazione statutaria

7.1. I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'appendice 1 del presente accordo svolti dal DNV GL AS per conto dell'amministrazione sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

7.2. L'amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra DNV GL AS e i soggetti che richiedono i servizi statutari di certificazione di cui al comma 7.1.

Art. 8.
Riservatezza

8.1. Per quanto riguarda le attività relative al presente accordo, sia il DNV GL AS, sia l'amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.

8.2. Il DNV GL AS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'amministrazione in relazione ai servizi delegati, senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario a consentire al DNV GL AS di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti dal rapporto del DNV GL AS con le amministrazioni di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

8.3. Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo, l'amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal DNV GL AS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma le relazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri di cui al precedente art. 6.8., nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

Art. 9.
Ispettori

9.1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'appendice 1 del presente accordo, il DNV GL AS si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

9.2. Conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 391/2009, l'amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali DNV GL AS stesso abbia preso accordi.

9.3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del DNV GL AS sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Art. 10.
Responsabilità

10.1. Qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del DNV GL AS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del DNV GL AS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

10.2. Il DNV GL AS si impegna a stipulare, entro trenta giorni, una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al comma 10.1., e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo. Su richiesta dell'amministrazione, il DNV GL AS produce copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.

Art. 11.
Spese

11.1. I costi per le procedure di autorizzazione ed affidamento, per le verifiche di cui all'art. 6 e per il rilascio dei certificati, comprese le ispezioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono a carico del DNV GL AS.

11.2. Alla copertura dei costi di cui al comma 11.1. provvede il DNV GL AS sulla base delle tariffe e con le modalità stabilite ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 104 del 2011.

11.3. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 104 del 2011 restano a carico del DNV GL AS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 6 del presente accordo.

11.4. Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe di cui al precedente comma 11.1. e comma 11.2. entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.

Art. 12.
Durata, emendamenti e cessazione dell'accordo

12.1. Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'art. 8 della direttiva n. 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni, a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al DNV GL AS dei servizi di certificazione statutaria di cui all'appendice 1 del presente accordo, in base alle esigenze della propria flotta.

12.2. Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi.

12.3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6., dalla data di decorrenza dell'accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4. Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza del DNV GL AS, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo vigente.

Art. 13.
Interpretazione dell'accordo

13.1. Il presente accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al regolamento CE n. 391/2009.

Art. 14.
Foro competente

14.1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti situata in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma e presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare situata in via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma;
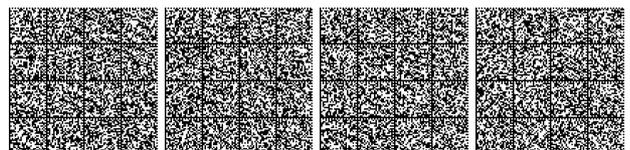
per il DNV GL AS presso la propria rappresentanza in Italia denominata DNVGL Italy s.r.l. e sita in Calata Molo Vecchio n. 15 - c.a.p. 16128 - Magazzini del cotone modulo 5 Genova (GE) Italy.

Letto, approvato e sottoscritto

p. *Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
Il direttore generale della ex *Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*
COLETTA

p. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
Il direttore generale della ex *Direzione generale per la protezione della natura e del mare*
GIARRATANO

p. *Il DNV GL AS*
ERIKSEN, DNV GL *Group* CEO

APPENDICE 1

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL DNV GL AS

1. Servizi di certificazione statutaria

Al DNV GL AS, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle Convenzioni internazionali e classificate con l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per i servizi di certificazione statutaria:

autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, e classificate con il DNV GL AS, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle Convenzioni internazionali come sopra definite, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti «strumenti applicabili»), nonché al rilascio dei relativi certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1.;

affidamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle Convenzioni internazionali come sopra definite e classificate con il DNV GL AS, e/o delle società di navigazione che gestiscono le navi registrate in Italia al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione — direttamente da parte dell'amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari, o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione sulla sede della società — dei relativi certificati come specificati alla tabella di cui al punto 3.2. (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per gli aspetti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri).

2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali applicabili, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che ad esse rinviano:

2.1. La convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione.

2.2. La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione.

2.3. La convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983.

2.4. Elenco dei codici internazionali applicabili richiamati dalle suddette convenzioni:

codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (SOLAS 74 cap. VI parte C; ris. MSC.23(59));

codice IBC (SOLAS 74 cap. VII parte B; ris. MSC.4(48) come emendata);

codice BCH (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate);

codice IGC (SOLAS 74 cap. VII parte C; ris. MSC.5(48) come emendata);

codice GC (Ris. A.328(IX) come emendata);

codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;

codice HSC 1994 (SOLAS 74 cap. X; ris. 36(63) come emendata);

codice HSC 2000 (SOLAS 74 cap. X; ris. MSC.97(73) come emendata);

codice ISM (SOLAS 74 cap. IX; ris. A.741(18) come emendata);

codice IMSBC (SOLAS 74 cap.VI; ris. MSC.268(85));

codice NOx *Technical code* 2008 (MARPOL annesso VI; ris. MEPC.177(58));

code of safety for special purpose ships (*resolution* A.534(13));

ESP *code* (SOLAS 74 cap. XI-1/2; ris. A. 744 (18));

BLU *code* (SOLAS 74 cap. VI/7 e cap. XII/8);

IMDG *code* (SOLAS 74 cap. *VII)*;

IGF *code* (SOLAS 74 cap. II/1 e cap. II/2);

Polar code (SOLAS 74 cap. *XIV)*.
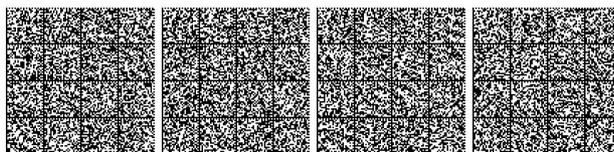
3.1. Servizi di certificazione statutaria delegati in autorizzazione per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

N.	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	Convenzione LL66	LL66 art. 16; 1988 LL *protocol* art. 16	Certificato internazionale di bordo libero (1966) (*International load line certificate* (1966))
2	Convenzione LL66	LL66 art. 16; 1988 LL *protocol* art. 16	Certificato internazionale di esenzione di bordo libero (*International load line exemption certificate*)[4]

—

[4]Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'amministrazione.

N.	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	Convenzione SOLAS 74	SOLAS 1974 reg. I/12; 1988 SOLAS *protocol*, reg. I/12	Certificato di sicurezza di costruzione per navi da carico *(Cargo ship safety construction certificate)*
2	Convenzione SOLAS 74	Reg. II-2/19.4	Documento di conformità al trasporto di merci pericolose *(Document of compliance for the carriage of dangerous goods)*
3	Convenzione SOLAS 74	Reg. VI/9 e sezione 3 del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa	Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie *(Document of authorization for the carriage of grain)*
4	Codice IBC (navi costruite a partire dal 1° luglio 1986)	Sezione 1.5.4	Certificato internazionale di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa *(International certificate of fitness for the carriage of dange-rous chemicals in bulk)*
5	Codice BCH (navi costruite prima del 1° luglio 1986)	Sezione 1.6.3	Certificato di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa *(Certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk)*
6	Codice IGC (navi costruite a partire dal 1° luglio 1986)	Sezione 1.5.4	Certificato internazionale di idoneità al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti *(International certificate of fitness for the carriage of lique-fied gases in bulk)*
7	Codice GC (navi il cui contratto è firmato dopo il 31 otto-bre 1976)	Sezione 1.6	Certificato di idoneità al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti *(Certificate of fitness for the carriage of liquefied gases in bulk)*
8	Codice EGC per navi esistenti adibite al tra-sporto alla rinfusa di gas liquefatti (navi consegnate il o prima del 31 ottobre 1976)	Sezione 1.6	Certificato di idoneità al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti *(Certificate of fitness for the carriage of liquefied gases in bulk)*
9	Codice IMSBC		Documento di conformità per il trasporto di carichi solidi alla rinfusa *(Document of compliance for the carriage of solid bulk cargoes)*
10	*Polar code*	Cap. XIV reg. 3	Certificato per navi adibite a navigazione polare *(Polar ship certificate)*
11	Convenzione SOLAS 74 e codici in essa richiamati		Certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati oggetto di autorizzazione, come applicabili Certificato di esenzione[5] *(Exemption certificate)*

—

[5]Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'amministrazione.
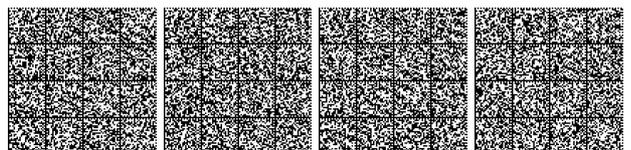
N.	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	Convenzione MARPOL 73/78 Annex I	Annesso I, reg. 7	Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale *(International oil pollution prevention certificate)*
2	Convenzione MARPOL 73/78 Annex II	Annesso II, reg. 9	Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento nel trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa *(International pollution prevention certificate for the carriage of noxious liquid substances in bulk)*
3	Convenzione MARPOL 73/78 Annex IV	Annesso IV, reg. 5	Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da liquami *(International sewage pollution prevention certificate)*
4	Convenzione MARPOL 73/78 Annex VI	Annesso VI, reg. 6	Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria *(International air pollution prevention certificate)*
5	*Nox technical code* 2008	Paragrafo 2.2.1.3.	Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria relativo ai motori *(Engine international air pollution prevention certificate)*
6	Convenzione MARPOL 73/78 Annex VI	Annesso VI, reg. 6	Certificato internazionale di efficienza energetica *(International energy efficiency certificate)*
7	Convenzione MARPOL 73/78 Annex VI	Annesso VI, reg. 6	Dichiarazione di conformità sulla rapportazione di consumo di olio combustibile *(Fuel oil consumption reporting)*

3.2. Servizi di certificazione statutaria delegati in affidamento per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

N.	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	Convenzione SOLAS 74	SOLAS 1974 reg. I/12; 1988 SOLAS *protocol*, reg. I/12	Certificato di sicurezza per navi passeggeri ed elenco dotazioni per il certificato di sicurezza per navi passeggeri *(Passenger ship safety certificate and record of the equipment for the passenger ship safety certificate)*[6]
2	Convenzione SOLAS 74	SOLAS 1974 reg. I/12; 1988 SOLAS *protocol*, reg. I/12	Certificato di sicurezza dotazioni per navi da carico ed elenco dotazioni per il certificato sicurezza dotazioni nave da carico *(Cargo ship safety equipment certificate and record of the equipment for the cargo ship safety equipment certificate)*
3	Codice HSC	Sezione 1.8	Certificato di sicurezza per unità veloci *(High speed craft safety certificate)*
4	Codice HSC	Sezione 1.9	Autorizzazione ad operare per unità veloci *(Permit to operate high-speed craft)*
5	Codice ISM	Sezione 13	Documento di conformità *(Document of compliance)*
6	Codice ISM	Sezione 13	Certificato di gestione della sicurezza *(Safety management certificate)*

—

[6]Con esclusione degli accertamenti tecnici per la parte radio, di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni.

APPENDICE 2

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI
DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL DNV GL AS

1. Obblighi di informazione e rapporti del DNV GL AS con l'amministrazione.

1.1. Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal DNV GL AS per conto dell'amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'appendice 1 dell'accordo, sono i seguenti:

1.1.1. Trasmettere all'amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.2. Fornire trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte da DNV GL AS (art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.3. Informare semestralmente l'amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.4. Fornire semestralmente all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art. 10, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.5. Garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.6. Fornire all'amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1. e 3.2. dell'appendice 1 allegata al presente accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.7. Pubblicare sul proprio sito *web* tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonché i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.8. Fornire all'amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1, lettere *h)* ed *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.9. Fornire semestralmente all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del DNV GL AS (art. 10, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.10. Fornire eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra il DNV GL AS e l'amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'organismo (art. 10, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.11. Fornire all'amministrazione l'elenco dei modelli e delle *check list* relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1, lett. *l)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);

1.1.12. Il DNV GL AS si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta in favore dell'amministrazione stessa. L'amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo.

1.2. Il DNV GL AS adempie, nei confronti dell'amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1. secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'amministrazione stessa.

1.3. Il DNV GL AS informa l'amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze e irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non è in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, il DNV GL AS consulterà immediatamente il settore competente dell'amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati e informerà le autorità dello Stato del porto.

1.4. Il DNV GL AS informa per iscritto gli armatori:

immediatamente in caso di certificati scaduti;

senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

Tale comunicazione dovrà pervenire altresì all'Autorità marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'amministrazione.

1.5. Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un mese, il DNV GL AS informerà l'amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. Tale comunicazione dovrà pervenire altresì all'Autorità marittima che ha rilasciato il certificato ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave, e, per conoscenza, al settore competente dell'amministrazione.

1.6. L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione.

1.7. Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un danno o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il DNV GL AS informa l'amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accerterà che il comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

20A03452

DECRETO 29 maggio 2020.

Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
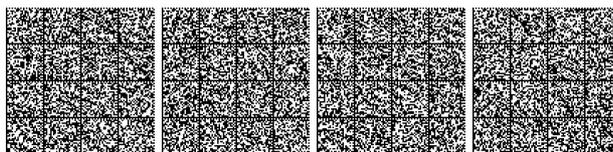
Visto l'art. 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»;

Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2017, n. 244 e recante «Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno più recente resa disponibile dall'Istat, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2014, n. 105;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stata istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;

Visto la variazione di bilancio che ha ripartito sul capitolo 7574 i contributi dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;

Visto l'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale è stato richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli anni 2020-2023;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane» registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che ha già individuato i criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e le città metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC).8 ed ha fissato i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fissato la tempistica per le attività riguardanti il programma stesso e le modalità di erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono essere assunti alla base della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018;

Visto l'art. 1, comma 62 della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come di seguito riportato «*a)* il comma 1076 è sostituito dal seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'an-

no 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; *b)* il comma 1078 è sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

Visto l'art. 35, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Visto l'art 38-*bis*, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Ritenuto quindi, per analogia, che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una migliore ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, è il risultato della combinazione lineare dei tre criteri indicati all'art. 1, comma 1077 della legge n. 205 del 2017, ognuno rapportato al totale;

Considerato che il criterio di ripartizione secondo quanto sopra indicato, è stato già utilizzato per la ripartizione delle risorse di cui al decreto ministeriale n. 49 del 16 febbraio 2018, nonché utilizzato, tenendo conto delle variazioni intervenute con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che hanno riguardato trasferimenti dei tratti di viabilità dalle Regioni allo Stato e viceversa, nel più recente decreto ministeriale n. 123 del 19 marzo 2020 di ripartizione delle risorse integrative sottoposto, con raggiunta intesa, in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2020, rep. atti n. 576 – II (SC).8, e registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2020;

Considerato che nella ripartizione del presente decreto ministeriale i fondi integrativi conseguenti all'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale è stato richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli anni 2020-2023, saranno destinati ad interventi in favore della Città metropolitana di Roma ed alla stessa assegnati per le finalità previste dall'emendamento, e quindi saranno aggiunti agli importi derivanti dalla ripartizione delle restanti risorse;

Ritenuto di applicare i criteri di ripartizione all'intero programma del capitolo 7574 PG 2 riferito al periodo 2019-2033, e di definire, con il presente decreto ministeriale, le modalità di presentazione dei programmi riferiti al sessennio 2019-2024, rimandando a successivi decreti le modalità di presentazione dei programmi riferiti al periodo 2025-2033;

Ritenuto di assegnare le risorse di euro 4 milioni del capitolo 7574 PG1 per gli anni 2020-2023, riferite alla quota parte non già ripartita con il decreto ministeriale n. 123, alla Città metropolitana di Roma;

Ritenuto di applicare la ripartizione alle risorse assentite sul capitolo 7574 PG 2, ai seguenti importi: euro 16.051.130 per l'anno 2019, euro 17.000.000 per l'anno 2020, euro 21.000.000 per l'anno 2021, euro 30.000.000 per l'anno 2022, euro 30.133.804 per l'anno 2023, euro 30.508.802 per l'anno 2024;

Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, rep. atti n. 584 - II (SC).8;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 144.693.736, articolata in euro 16.051.130 per l'anno 2019, euro 17.000.000 per l'anno 2020, euro 21.000.000 per l'anno 2021, euro 30.000.000 per l'anno 2022, euro 30.133.804 per l'anno 2023, euro 30.508.802 per l'anno 2024, al quale vanno aggiunti euro 4.000.000 in favore della Città metropolitana di Roma, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

2. La somma complessiva di euro 310.471.928,00, riferita alle annualità dal 2025 al 2033, assentita sul capitolo 7574 PG 2, è ripartita con gli stessi criteri previsti dal presente decreto. Sarà oggetto di ulteriore decreto ministeriale al solo scopo di definire le tempistiche e modalità di presentazione dei programmi, e di eventuali intervenute modifiche dei coefficienti di ripartizione.

3. Gli enti di cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

Art. 2.

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei parametri descritti e esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:

a) consistenza della rete viaria;

b) tasso di incidentalità;

c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

2. Per il calcolo del piano di riparto, a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a. consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri:

1. estensione chilometrica dell'intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana - peso del 50 per cento;

2. numero di veicoli circolanti per provincia - peso del 28 per cento;

b. incidentalità, peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:

1. numerosità degli incidenti per km di rete stradale;

2. numerosità dei morti per km di rete stradale;

3. numerosità dei feriti per km di rete stradale;

c. vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:

1. popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale, peso 6 per cento;

2. popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale, peso 6 per cento.

Art. 3.

Piano di riparto

1. Ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 alle province e città metropolitane è approvato il Piano di riparto di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di ponderazione degli stessi e dei parametri di cui all'art. 2, nonché degli indicatori riportati nell'allegato 2.

2. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti alle province ed alle città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate, prioritariamente su ponti, viadotti, gallerie, manufatti ed altre opere d'arte, opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, dispositivi di ritenuta, installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura; possono, inoltre, includere le seguenti attività:

a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico;

b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, i sistemi di info-mobilità;

c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti;

d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:

1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;

2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;

3. la riduzione dell'inquinamento ambientale;

4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;

5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;

6. l' incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione.

2. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.

Art. 5.

Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse

1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è assunto l'impegno pluriennale delle risorse, impegno da considerarsi esteso anche al periodo 2025-2033, con l'applicazione degli stessi criteri di ripartizione. Le risorse sono trasferite alle province ed alle città metropolitane interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi, riferiti al quinquennio 2020-2024, articolati per ciascuna annualità di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. I fondi dell'annualità 2019 sono trasferiti entro il 30 giugno 2020, e saranno utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria ritenuti urgenti dai soggetti attuatori, e non necessitano di preventiva programmazione.

3. Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità è effettuato sulla base del Programma quinquennale 2020-2024 che le province e le città metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020, data di scadenza della presentazione del programma 2021-2024 riferita alle risorse del decreto ministeriale n. 123/2020.

4. Il Programma quinquennale è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma.
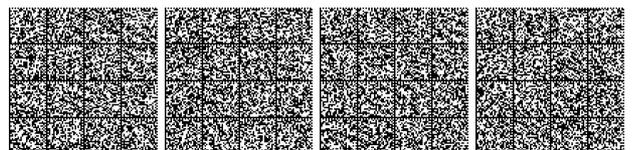
5. Il Programma quinquennale è sviluppato sulla base:

a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalità e dell'esposizione al rischio idrogeologico;

b) dell'analisi della situazione esistente;

c) della previsione dell'evoluzione.

6. Il Programma deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilità degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi:

a) inizio e fine dell'attività di progettazione;

b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;

c) inizio e fine dei lavori;

d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

In sede di presentazione, i programmi possono superare l'importo assentito di una percentuale non superiore al 20% di tale importo. Quanto sopra al fine di agevolare il riutilizzo delle economie di gara.

7. Il Programma relativo ad ogni annualità contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare.

8. Al fine di uniformare le attività ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede avviene attraverso l'utilizzo di un applicativo, secondo modalità operative che sono rese note ai soggetti interessati dagli uffici competenti.

9. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

10. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualità da effettuare entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 6.

Revoca delle risorse

1. Per le risorse previste dal presente decreto ministeriale le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, è disposta la revoca delle risorse, per la quota parte non spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi dell'art. 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le province o città metropolitane, versano i corrispettivi importi su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, affinché vengano riassegnati alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi.

Art. 7.

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualità, e per le medesime finalità, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualità corrispondenti.

2. Nel caso in cui sono apportate variazioni alla disponibilità delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai coefficienti del piano.

Art. 8.

Monitoraggio

1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *k)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, il monitoraggio delle attività indicate nel presente decreto, tramite una specifica piattaforma informatica realizzata attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate alla medesima struttura.

Art. 9.

Ammissibilità delle spese

1. Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2020

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2919

ALLEGATO *1*
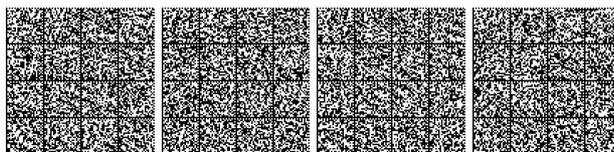
Nota metodologica sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Province e le Città Metropolitane (CM).

Per il calcolo dei criteri di riparto delle risorse sono stati applicati gli analoghi criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane” registrato alla Corte dei Conti il 23 marzo 2018, che di seguito vengono riportati.
Stante la pubblicazione dei DPCM 20 febbraio 2018 "Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria", DPCM 21 Novembre 2019 "Revisione della rete stradale relativa alla Regione Piemonte" e DPCM 21 Novembre 2019 "Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto" che hanno ridefinito la rete stradale di interesse nazionale, operando dei trasferimenti della viabilità dagli enti locali allo Stato e viceversa, sono stati aggiornati, i coefficienti di ripartizione, per la componente relativa alla consistenza della rete viaria rispetto ai valori utilizzati per la ripartizione delle risorse effettuate per il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018.
I coefficienti variati, secondo le indicazioni sopra riportate, sono stati posti alla base della ripartizione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 123 del 19/3/2020 registrato alla Corte dei Conti il 14/4/2020 al n° 1403.
Si specifica che per esigenza di sintesi nell’allegato 2 l’indicatore riporta solo due cifre decimali mentre ai fini del calcolo del piano di riparto dell’allegato 3 sono state utilizzate tutte le cifre decimali.
Il metodo utilizzato è stato condiviso con l’Unione delle Province Italiane e con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province e le Città Metropolitane (CM)
DM prot. 49 del 16 febbraio 2018

L’art. 1, comma 1077, della Legge di Bilancio 2018 definisce i criteri elencati di seguito ai fini del riparto delle risorse:

A. consistenza della rete viaria,
B. tasso di incidentalità,
C. vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

I singoli criteri sono espressi in funzione di parametri specifici per ciascuno dei quali sono specificate la fonte dei dati e le modalità di calcolo.

A. **La consistenza della rete viaria** è stata valutata in funzione di tre parametri, pubblicati nel documento SOSE “Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018” tabella A1: “Variabili determinanti dei fabbisogni standard aggiornate all’annualità 2015” del 20 settembre 2017, predisposto in base al Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e approvato dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard il 20/09/2017:

1. i km di strade totali gestiti dall’ente (CP01U 2014) $\mathbf{E_{toti}}$;
2. i km di strade in superfici montane (elaborazioni SOSE su dati CP01U 2014) $\mathbf{E_{moni}}$;
3. il numero dei veicoli circolanti (ACI 2015) **VC**.

I dati, indicati al punto 1 e 2, sono stati integrati mediante i certificati del conto consuntivo delle Province e Città Metropolitane (CM) di Sicilia e Sardegna.
L’indicatore che misura l’estensione della rete stradale, misurata in km, in gestione della Provincia e Città Metropolitana i-esima è stato calcolato come una combinazione dei primi due parametri precedenti secondo la formula:

$$I_{RETEi} = E_{toti} + (C_{oeff} * E_{moni})$$

dove $\mathbf{C_{oeff}}$ è un coefficiente pari a **0,4** per le 3 Province montane (Verbano-Cusio-Ossola, Sondrio e Belluno) e **0,2** per tutte le altre Province e CM.
L’indicatore relativo al parametro numero di veicoli circolanti **VC** esprime il diverso utilizzo delle strade e i conseguenti effetti sull’usura e, quindi, sulla manutenzione della rete stradale.

B. Il tasso di incidentalità è stato calcolato in funzione di tre parametri, tratti dal sito dell'ACI sezione "Studi e ricerche / Dati e statistiche / Incidentalità" Incidenti strade provinciali 2015 (*).
In particolare, i tre parametri sono:

1. il numero di incidenti per km di rete **I_{km}**
2. il numero di morti per km di rete **M_{km}**
3. il numero di feriti per km di rete **F_{km}**

L'indicatore della Provincia e Città Metropolitana i-esima è una combinazione dei tre parametri secondo la formula:

$$I_{INCi} = (I_{kmi} * C_{oef1}) + (M_{kmi} * C_{oef2}) + (F_{kmi} * C_{oef3})$$

dove

C_{oef1}	rappresenta il costo generale medio per incidente	€	**10.986 (**)**
C_{oef2}	rappresenta il costo medio umano per decesso	€	**1.503.990 (**)**
C_{oef3}	rappresenta il costo medio umano per ferito	€	**42.219 (**)**

(*) Per la provincia di Cosenza è stato utilizzato il dato dell'estensione chilometrica della rete provinciale pubblicato nel documento SOSE "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018" perché nei dati ACI l'estensione non è dichiarata per 231 strade provinciali su 238.

(**) Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Studio di valutazione dei Costi Sociali dell'incidentalità stradale, approvato con Decreto Dirigenziale del 24/09/2012 n. 189GîTabella 2-5 – Costo medio umano per decesso – Anno 2010 e Tabella 3-5 – Costo medio umano per ferito – Anno 2010 e Tabella 4-3 – Costi Generali per incidente – Anno 2010).

C. La vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico è stata calcolata utilizzando due parametri tratti dal rapporto ISPRA 2015 Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Rapporto n° 233/2015 – Roma Dicembre 2015.

1. la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana PAI (elevata e molto elevata) su base provinciale e CM (tabella 5.4 del Rapporto) **P_{frai}**
2. la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica (Media – P2) su base provinciale e CM (tabella 5.20 del Rapporto) **P_{idri}**

L'indicatore finale **I_i** per la Provincia e Città Metropolitana i-esima, per il riparto delle risorse, è il risultato della combinazione lineare dei diversi criteri ognuno rapportato al totale.

In tabella sono indicati i pesi dei singoli criteri utilizzati per il calcolo dell'indicatore finale **I_i**.

Criteri	Peso	Parametri e calcolo indicatori	Peso
Consistenza I_{RETE}	78 %	Combinazione pesata dei parametri di estensione chilometrica della rete stradale provinciale: totale (E_{tot}) e in zona montana (E_{mon})	50,0%
		Numero di veicoli circolanti (VC)	28,0%
Incidentalità I_{INC}	10 %	Combinazione pesata dei parametri: numerosità degli incidenti I_{km}, dei morti M_{km} e dei feriti F_{km} per km di rete stradale	10,0%
Vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico I_{VUL}	12 %	Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale P_{fra}	6,0%
		Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale P_{idr}	6,0%

L'indicatore finale $\mathbf{I_i}$ per la Provincia e Città Metropolitana i, per il riparto delle risorse, è pari a:

$$\mathbf{I_i = (I_{RETEi}/\Sigma_i\, I_{RETEi}) * 0,50 + (VC_i/\, \Sigma_i\, VC_i) * 0,28 + (I_{INCi}/\, \Sigma_i\, I_{INCi}) * 0,10 + (P_{frai}/\, \Sigma_i\, P_{frai}) * 0,06 + (P_{idri}/\, \Sigma_i\, P_{idri}) * 0,06}$$

ALLEGATO 2
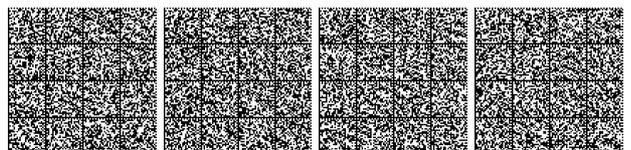
PARAMETRI E COEFFICIENTI DI RIPARTO

Provincia	Consistenza della rete viaria		Incidentalità	Vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico		Indicatore
Criterio / Peso	78%			78%		
Parametro	Estensione	N° veicoli	10%	Frane	Alluvioni	
Peso	50%	28%		6%	6%	
Alessandria	1,45%	0,80%	0,58%	0,42%	0,22%	1,04%
Asti	0,91%	0,41%	0,39%	0,28%	0,09%	0,63%
Biella	0,56%	0,35%	0,64%	0,11%	0,11%	0,45%
Cuneo	2,66%	1,15%	0,65%	0,88%	0,51%	1,80%
Novara	0,48%	0,65%	0,71%	0,13%	0,12%	0,51%
Torino	2,47%	3,94%	1,30%	2,46%	2,13%	2,74%
Verbano-Cusio-Ossola	0,51%	0,29%	0,50%	2,05%	0,48%	0,54%
Vercelli	0,80%	0,32%	0,49%	0,16%	0,14%	0,55%
Bergamo	0,91%	1,86%	1,83%	0,96%	0,57%	1,25%
Brescia	1,23%	2,14%	2,08%	0,93%	0,81%	1,53%
Como	0,47%	1,06%	2,40%	0,52%	0,19%	0,82%
Cremona	0,63%	0,59%	1,88%	0,00%	0,19%	0,68%
Lecco	0,30%	0,59%	2,52%	0,48%	0,20%	0,61%
Lodi	0,34%	0,36%	1,01%	0,00%	0,09%	0,38%
Mantova	0,83%	0,74%	1,85%	0,00%	0,33%	0,83%
Milano	0,49%	4,89%	3,96%	0,00%	1,55%	2,11%
Monza e della Brianza	0,18%	1,43%	4,63%	0,00%	0,32%	0,97%
Pavia	1,34%	0,93%	0,92%	0,16%	0,12%	1,04%
Sondrio	0,36%	0,33%	0,49%	0,55%	0,15%	0,36%
Varese	0,48%	1,54%	2,28%	0,21%	0,30%	0,93%
Belluno	0,73%	0,36%	1,06%	0,22%	0,00%	0,59%
Padova	0,80%	1,62%	2,34%	0,03%	2,97%	1,27%
Rovigo	0,40%	0,43%	1,20%	0,00%	0,13%	0,45%
Treviso	0,95%	1,53%	2,23%	0,02%	0,62%	1,16%
Venezia	0,71%	1,24%	2,74%	0,00%	2,83%	1,15%
Verona	1,02%	1,64%	1,43%	0,10%	0,63%	1,16%
Vicenza	1,01%	1,54%	2,06%	0,19%	0,62%	1,19%
Genova	0,85%	1,45%	0,34%	5,68%	2,16%	1,33%
Imperia	0,63%	0,43%	0,18%	0,61%	0,51%	0,52%
La Spezia	0,47%	0,38%	0,31%	0,63%	0,81%	0,46%
Savona	0,61%	0,56%	0,60%	0,80%	0,88%	0,62%
Bologna	1,02%	1,69%	1,56%	1,29%	9,43%	1,78%
Ferrara	0,62%	0,62%	1,41%	0,00%	6,08%	0,99%
Forlì-Cesena	0,83%	0,74%	0,73%	1,51%	4,31%	1,04%
Modena	0,79%	1,25%	1,29%	1,04%	6,29%	1,31%
Parma	0,99%	0,80%	1,07%	1,27%	2,76%	1,07%
Piacenza	0,80%	0,52%	0,51%	0,66%	2,40%	0,78%
Ravenna	0,62%	0,73%	1,68%	0,20%	5,78%	1,04%
Reggio Emilia	0,78%	0,97%	1,35%	1,00%	7,08%	1,28%
Rimini	0,34%	0,64%	1,07%	0,61%	3,38%	0,70%
Arezzo	1,00%	0,66%	0,66%	0,66%	0,81%	0,84%
Firenze	1,22%	1,99%	1,38%	1,83%	5,85%	1,76%
Grosseto	1,49%	0,43%	0,50%	1,42%	0,26%	1,02%
Livorno	0,40%	0,64%	1,54%	0,25%	0,54%	0,58%
Lucca	0,60%	0,74%	2,43%	2,76%	1,57%	1,01%
Massa-Carrara	0,57%	0,35%	0,25%	1,24%	0,71%	0,53%
Pisa	0,86%	0,77%	1,30%	0,65%	3,61%	1,03%
Pistoia	0,43%	0,50%	2,05%	0,76%	1,70%	0,71%
Prato	0,07%	0,43%	1,50%	0,15%	1,06%	0,38%
Siena	1,36%	0,53%	0,42%	1,39%	0,25%	0,97%
Perugia	2,16%	1,28%	0,50%	0,20%	0,83%	1,55%
Terni	0,71%	0,43%	0,33%	0,15%	0,14%	0,52%
Ancona	0,79%	0,86%	1,32%	1,09%	0,22%	0,84%
Ascoli Piceno	0,83%	0,40%	0,35%	0,23%	0,23%	0,59%
Fermo	0,67%	0,32%	0,79%	0,24%	0,05%	0,52%
Macerata	1,20%	0,61%	0,49%	0,45%	0,06%	0,85%
Pesaro-Urbino	1,11%	0,69%	0,54%	0,47%	0,34%	0,85%
Frosinone	1,35%	0,93%	0,48%	2,99%	0,13%	1,17%
Latina	0,86%	1,03%	1,59%	0,91%	0,14%	0,94%
Rieti	1,03%	0,30%	0,33%	0,11%	0,14%	0,65%
Roma	1,78%	7,41%	2,08%	1,56%	1,68%	3,37%
Viterbo	1,21%	0,62%	0,73%	0,97%	0,04%	0,91%
Chieti	1,35%	0,72%	0,27%	2,51%	0,03%	1,06%
L'Aquila	1,55%	0,56%	0,33%	1,85%	0,05%	1,08%
Pescara	0,55%	0,55%	0,58%	0,89%	1,21%	0,61%
Teramo	1,16%	0,57%	0,44%	1,04%	0,24%	0,86%
Campobasso	1,17%	0,41%	0,24%	0,95%	0,03%	0,78%
Isernia	0,77%	0,18%	0,13%	0,69%	0,04%	0,49%
Avellino	1,40%	0,71%	0,27%	3,79%	0,42%	1,18%
Benevento	1,01%	0,49%	0,40%	2,30%	0,08%	0,83%
Caserta	1,14%	1,44%	0,90%	2,73%	0,76%	1,27%
Napoli	0,58%	4,77%	2,18%	8,34%	0,84%	2,40%
Salerno	2,35%	1,86%	1,12%	7,84%	2,06%	2,40%
Bari	1,30%	1,83%	1,98%	0,30%	0,45%	1,41%
Barletta-Andria-Trani	0,47%	0,56%	1,05%	0,47%	0,22%	0,54%
Brindisi	0,72%	0,64%	1,23%	0,11%	0,14%	0,68%
Foggia	2,13%	0,87%	0,47%	2,47%	0,40%	1,53%
Lecce	1,56%	1,35%	1,39%	0,43%	0,48%	1,35%
Taranto	1,01%	0,85%	0,73%	0,13%	0,36%	0,84%
Matera	1,10%	0,33%	0,40%	0,34%	0,03%	0,71%
Potenza	2,28%	0,65%	0,22%	2,46%	0,03%	1,49%
Catanzaro	1,38%	0,61%	0,24%	1,84%	0,28%	1,01%
Cosenza	2,10%	1,23%	0,15%	3,23%	0,37%	1,63%
Crotone	0,66%	0,27%	0,27%	0,43%	0,16%	0,47%
Reggio Calabria	1,39%	0,95%	0,22%	1,37%	0,29%	1,08%
Vibo Valentia	0,71%	0,28%	0,22%	0,37%	0,24%	0,49%
Cagliari	0,61%	0,94%	0,57%	0,06%	0,32%	0,65%
Nuoro	1,14%	0,38%	0,39%	0,87%	0,12%	0,77%
Oristano	0,77%	0,27%	0,33%	0,07%	0,27%	0,52%
Sassari	1,85%	0,85%	0,37%	0,77%	0,49%	1,28%
Sud Sardegna	0,52%	0,35%	0,98%	0,28%	0,46%	0,50%
Agrigento	0,96%	0,78%	0,21%	0,66%	0,05%	0,76%
Caltanissetta	0,89%	0,43%	0,14%	0,21%	0,00%	0,59%
Catania	1,65%	2,21%	0,69%	0,57%	0,03%	1,55%
Enna	0,84%	0,28%	0,08%	0,26%	0,00%	0,52%
Messina	2,40%	1,17%	0,28%	0,71%	0,09%	1,60%
Palermo	1,79%	2,12%	0,22%	1,40%	0,27%	1,61%
Ragusa	0,40%	0,60%	1,51%	0,34%	0,00%	0,54%
Siracusa	1,19%	0,74%	0,38%	0,10%	0,03%	0,85%
Trapani	1,05%	0,78%	0,58%	0,13%	0,01%	0,81%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Macroregione	Indicatore
Nord	39,70%
Centro	21,60%
Sud + Isole	38,70%
Totale	**100,00%**

ALLEGATO 3

PIANO DI RIPARTO

MACRO REGIONE	REGIONE	Provincia			Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Nome	Codice	Tipo		€ 16.051.130,00	€ 17.000.000,00	€ 21.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.133.804,00	€ 30.508.802,00	€ 30.937.372,00	€ 29.732.020,00
NORD	Piemonte	Alessandria	6	2	1,04%	€ 167.386,33	€ 177.281,45	€ 218.994,73	€ 312.849,62	€ 314.244,97	€ 318.155,57	€ 322.624,84	€ 310.055,04
		Asti	5	2	0,63%	€ 101.507,52	€ 107.508,18	€ 132.804,22	€ 189.720,32	€ 190.566,50	€ 192.937,99	€ 195.648,27	€ 188.025,61
		Biella	96	2	0,45%	€ 72.613,47	€ 76.906,05	€ 95.001,59	€ 135.716,56	€ 136.321,88	€ 138.018,32	€ 139.957,13	€ 134.504,25
		Cuneo	4	2	1,80%	€ 289.182,29	€ 306.277,44	€ 378.342,72	€ 540.489,60	€ 542.900,26	€ 549.656,34	€ 557.377,59	€ 535.661,59
		Novara	3	2	0,51%	€ 81.714,42	€ 86.545,01	€ 106.908,54	€ 152.726,49	€ 153.407,67	€ 155.316,74	€ 157.498,54	€ 151.362,23
		Torino	1	1	2,74%	€ 440.527,84	€ 466.569,85	€ 576.350,99	€ 823.358,56	€ 827.030,85	€ 837.322,77	€ 849.085,00	€ 816.003,77
		Verbano-Cusio-Ossola	103	3	0,54%	€ 86.762,22	€ 91.891,21	€ 113.512,67	€ 162.160,95	€ 162.884,21	€ 164.911,21	€ 167.227,79	€ 160.712,42
		Vercelli	2	2	0,55%	€ 89.054,69	€ 94.319,20	€ 116.511,95	€ 166.445,64	€ 167.188,01	€ 169.268,57	€ 171.646,36	€ 164.958,84
	Lombardia	Bergamo	16	2	1,25%	€ 200.797,03	€ 212.667,24	€ 262.706,59	€ 375.295,12	€ 376.968,99	€ 381.660,15	€ 387.021,49	€ 371.942,74
		Brescia	17	2	1,53%	€ 245.132,79	€ 259.623,93	€ 320.711,91	€ 458.159,88	€ 460.203,33	€ 465.930,30	€ 472.475,42	€ 454.067,29
		Como	13	2	0,82%	€ 131.076,17	€ 138.824,80	€ 171.489,46	€ 244.984,95	€ 246.077,61	€ 249.139,91	€ 252.639,68	€ 242.796,58
		Cremona	19	2	0,68%	€ 108.589,18	€ 115.008,48	€ 142.069,30	€ 202.956,15	€ 203.861,36	€ 206.398,30	€ 209.297,66	€ 201.143,21
		Lecco	97	2	0,61%	€ 97.785,00	€ 103.565,61	€ 127.933,99	€ 182.762,84	€ 183.577,99	€ 185.862,51	€ 188.473,40	€ 181.130,28
		Lodi	98	2	0,38%	€ 60.551,62	€ 64.131,16	€ 79.220,84	€ 113.172,63	€ 113.677,39	€ 115.092,04	€ 116.708,79	€ 112.161,70
		Mantova	20	2	0,83%	€ 133.048,84	€ 140.914,09	€ 174.070,34	€ 248.671,92	€ 249.781,03	€ 252.889,41	€ 256.441,85	€ 246.450,61
		Milano	15	1	2,11%	€ 337.918,95	€ 357.895,19	€ 442.105,82	€ 631.579,75	€ 634.396,68	€ 642.291,38	€ 651.313,92	€ 625.938,06
		Monza e della Brianza	108	2	0,97%	€ 155.982,65	€ 165.203,64	€ 204.075,08	€ 291.535,83	€ 292.836,12	€ 296.480,29	€ 300.645,08	€ 288.931,63
		Pavia	18	2	1,04%	€ 166.677,66	€ 176.530,88	€ 218.067,56	€ 311.525,09	€ 312.914,53	€ 316.808,58	€ 321.258,92	€ 308.742,34
		Sondrio	14	3	0,36%	€ 58.320,84	€ 61.768,51	€ 76.302,27	€ 109.003,25	€ 109.489,42	€ 110.851,95	€ 112.409,13	€ 108.029,56
		Varese	12	2	0,93%	€ 148.716,05	€ 157.507,47	€ 194.568,05	€ 277.954,35	€ 279.194,07	€ 282.668,48	€ 286.639,24	€ 275.471,48
	Veneto	Belluno	25	3	0,59%	€ 94.219,78	€ 99.789,63	€ 123.269,54	€ 176.099,35	€ 176.884,77	€ 179.086,00	€ 181.601,70	€ 174.526,31
		Padova	28	2	1,27%	€ 203.422,68	€ 215.448,10	€ 266.141,77	€ 380.202,53	€ 381.898,29	€ 386.650,79	€ 392.082,24	€ 376.806,31
		Rovigo	29	2	0,45%	€ 71.752,26	€ 75.993,92	€ 93.874,85	€ 134.106,92	€ 134.705,06	€ 136.381,39	€ 138.297,19	€ 132.908,99
		Treviso	26	2	1,16%	€ 186.789,16	€ 197.831,28	€ 244.379,82	€ 349.114,03	€ 350.671,12	€ 355.035,03	€ 360.022,35	€ 345.995,51
		Venezia	27	1	1,15%	€ 183.923,70	€ 194.796,43	€ 240.630,89	€ 343.758,41	€ 345.291,62	€ 349.588,58	€ 354.499,40	€ 340.687,73
		Verona	23	2	1,16%	€ 185.643,67	€ 196.618,09	€ 242.881,17	€ 346.973,09	€ 348.520,64	€ 352.857,78	€ 357.814,52	€ 343.873,70
		Vicenza	24	2	1,19%	€ 190.799,90	€ 202.079,13	€ 249.627,16	€ 356.610,23	€ 358.200,75	€ 362.658,36	€ 367.752,77	€ 353.424,75
	Liguria	Genova	10	1	1,33%	€ 213.938,22	€ 226.585,28	€ 279.899,47	€ 399.856,38	€ 401.639,79	€ 406.637,97	€ 412.350,19	€ 396.284,60
		Imperia	8	2	0,52%	€ 83.233,03	€ 88.153,39	€ 108.895,37	€ 155.564,81	€ 156.258,65	€ 158.203,20	€ 160.425,55	€ 154.175,20
		La Spezia	11	2	0,46%	€ 73.896,95	€ 78.265,41	€ 96.680,80	€ 138.115,42	€ 138.731,44	€ 140.457,87	€ 142.430,94	€ 136.881,68
		Savona	9	2	0,62%	€ 100.105,98	€ 106.023,79	€ 130.970,57	€ 187.100,81	€ 187.935,31	€ 190.274,06	€ 192.946,92	€ 185.429,50
	Emilia-Romagna	Bologna	37	1	1,78%	€ 286.244,92	€ 303.166,42	€ 374.499,69	€ 534.999,56	€ 537.385,73	€ 544.073,19	€ 551.716,02	€ 530.220,59
		Ferrara	38	2	0,99%	€ 158.568,44	€ 167.942,29	€ 207.458,12	€ 296.368,74	€ 297.690,59	€ 301.395,18	€ 305.629,00	€ 293.721,38
		Forlì-Cesena	40	2	1,04%	€ 167.585,02	€ 177.491,89	€ 219.254,69	€ 313.220,98	€ 314.617,99	€ 318.533,23	€ 323.007,80	€ 310.423,08
		Modena	36	2	1,31%	€ 210.828,77	€ 223.292,01	€ 275.831,30	€ 394.044,72	€ 395.802,21	€ 400.727,74	€ 406.356,93	€ 390.524,85
		Parma	34	2	1,07%	€ 171.386,64	€ 181.518,24	€ 224.228,42	€ 320.326,31	€ 321.755,01	€ 325.759,07	€ 330.335,14	€ 317.464,94
		Piacenza	33	2	0,78%	€ 125.213,23	€ 132.615,27	€ 163.818,87	€ 234.026,95	€ 235.070,74	€ 237.996,06	€ 241.339,29	€ 231.936,47
		Ravenna	39	2	1,04%	€ 167.611,97	€ 177.520,43	€ 219.289,94	€ 313.271,34	€ 314.668,57	€ 318.584,44	€ 323.059,73	€ 310.472,99
		Reggio Emilia	35	2	1,28%	€ 205.822,74	€ 217.990,05	€ 269.281,83	€ 384.688,32	€ 386.404,08	€ 391.212,66	€ 396.708,19	€ 381.252,03
		Rimini	99	2	0,70%	€ 111.854,97	€ 118.467,32	€ 146.341,99	€ 209.059,98	€ 209.992,42	€ 212.605,65	€ 215.592,22	€ 207.192,52
CENTRO	Toscana	Arezzo	51	1	0,84%	€ 134.572,43	€ 142.527,74	€ 176.063,68	€ 251.519,54	€ 252.641,35	€ 255.785,33	€ 259.378,46	€ 249.272,80
		Firenze	48	2	1,76%	€ 283.113,16	€ 299.849,52	€ 370.402,35	€ 529.146,22	€ 531.506,28	€ 538.120,57	€ 545.679,78	€ 524.419,53
		Grosseto	53	2	1,02%	€ 163.142,87	€ 172.787,14	€ 213.442,94	€ 304.918,48	€ 306.278,46	€ 310.089,92	€ 314.445,88	€ 302.194,75
		Livorno	49	2	0,58%	€ 93.521,03	€ 99.049,57	€ 122.355,35	€ 174.793,36	€ 175.572,96	€ 177.757,86	€ 180.254,90	€ 173.231,98
		Lucca	46	2	1,01%	€ 161.771,79	€ 171.335,00	€ 211.649,12	€ 302.355,89	€ 303.704,44	€ 307.483,86	€ 311.803,22	€ 299.655,04
		Massa-Carrara	45	2	0,53%	€ 84.761,45	€ 89.772,17	€ 110.895,03	€ 158.421,47	€ 159.128,05	€ 161.108,31	€ 163.371,47	€ 157.006,34
		Pisa	50	2	1,03%	€ 165.681,25	€ 175.475,57	€ 216.763,95	€ 309.662,78	€ 311.043,92	€ 314.914,68	€ 319.338,42	€ 306.896,66
		Pistoia	47	2	0,71%	€ 113.511,33	€ 120.221,60	€ 148.509,04	€ 212.155,77	€ 213.102,01	€ 215.753,95	€ 218.784,73	€ 210.260,65
		Prato	100	2	0,38%	€ 60.199,97	€ 63.758,72	€ 78.760,78	€ 112.515,39	€ 113.017,23	€ 114.423,66	€ 116.031,02	€ 111.510,33
		Siena	52	2	0,97%	€ 155.748,54	€ 164.955,69	€ 203.768,79	€ 291.098,27	€ 292.396,61	€ 296.035,32	€ 300.193,85	€ 288.497,99
	Umbria	Perugia	54	2	1,55%	€ 249.018,69	€ 263.739,54	€ 325.795,91	€ 465.422,72	€ 467.498,57	€ 473.316,32	€ 479.965,20	€ 461.265,26
		Terni	55	2	0,52%	€ 84.202,94	€ 89.180,63	€ 110.164,31	€ 157.377,59	€ 158.079,52	€ 160.046,72	€ 162.294,97	€ 155.971,79
	Marche	Ancona	42	2	0,84%	€ 135.584,51	€ 143.599,65	€ 177.387,81	€ 253.411,15	€ 254.541,40	€ 257.709,02	€ 261.329,17	€ 251.147,51
		Ascoli Piceno	44	2	0,59%	€ 94.529,80	€ 100.117,97	€ 123.675,14	€ 176.678,78	€ 177.466,79	€ 179.675,26	€ 182.199,24	€ 175.100,57
		Fermo	109	2	0,52%	€ 83.510,52	€ 88.447,28	€ 109.258,40	€ 156.083,43	€ 156.779,59	€ 158.730,62	€ 160.960,37	€ 154.689,19
		Macerata	43	2	0,85%	€ 136.516,54	€ 144.586,78	€ 178.607,20	€ 255.153,15	€ 256.291,16	€ 259.480,56	€ 263.125,59	€ 252.873,95
		Pesaro-Urbino	41	2	0,85%	€ 137.020,16	€ 145.120,17	€ 179.266,09	€ 256.094,41	€ 257.236,63	€ 260.437,79	€ 264.096,27	€ 253.806,81
	Lazio	Frosinone	60	2	1,17%	€ 188.198,63	€ 199.324,08	€ 246.223,87	€ 351.748,38	€ 353.317,22	€ 357.714,06	€ 362.739,02	€ 348.606,33
		Latina	59	2	0,94%	€ 151.092,60	€ 160.024,51	€ 197.677,33	€ 282.396,19	€ 283.655,71	€ 287.185,65	€ 291.219,86	€ 279.873,64
		Rieti	57	2	0,65%	€ 103.880,08	€ 110.021,00	€ 135.908,29	€ 194.154,70	€ 195.020,66	€ 197.447,58	€ 200.221,21	€ 192.420,38
		Roma	58	1	3,37%	€ 540.668,02	€ 572.629,86	€ 707.366,29	€ 1.010.523,28	€ 1.015.030,35	€ 1.027.661,82	€ 1.042.097,82	€ 1.001.496,61
		Viterbo	56	2	0,91%	€ 146.440,58	€ 155.097,48	€ 191.591,01	€ 273.701,44	€ 274.922,19	€ 278.343,44	€ 282.253,45	€ 271.256,56
SUD	Abruzzo	Chieti	69	2	1,06%	€ 169.353,50	€ 179.364,91	€ 221.568,42	€ 316.526,31	€ 317.938,06	€ 321.894,62	€ 326.416,41	€ 313.698,89
		L'Aquila	66	2	1,08%	€ 173.276,36	€ 183.519,67	€ 226.700,77	€ 323.858,24	€ 325.302,69	€ 329.350,90	€ 333.977,43	€ 320.965,32
		Pescara	68	2	0,61%	€ 98.488,33	€ 104.310,52	€ 128.854,17	€ 184.077,38	€ 184.898,39	€ 187.199,35	€ 189.829,02	€ 182.433,08
		Teramo	67	2	0,86%	€ 138.151,38	€ 146.318,26	€ 180.746,09	€ 258.208,70	€ 259.360,35	€ 262.587,94	€ 266.276,62	€ 255.902,21
	Molise	Campobasso	7	2	0,78%	€ 125.991,73	€ 133.439,79	€ 164.837,38	€ 235.481,98	€ 236.532,26	€ 239.475,77	€ 242.839,78	€ 233.378,49
		Isernia	94	2	0,49%	€ 78.890,35	€ 83.553,99	€ 103.213,75	€ 147.448,22	€ 148.105,86	€ 149.948,95	€ 152.055,35	€ 146.131,11
	Campania	Avellino	64	2	1,18%	€ 189.596,56	€ 200.804,65	€ 248.052,80	€ 354.361,15	€ 355.941,65	€ 360.371,14	€ 365.433,42	€ 351.195,76
		Benevento	62	2	0,83%	€ 132.779,45	€ 140.628,77	€ 173.717,89	€ 248.168,41	€ 249.275,27	€ 252.377,36	€ 255.922,61	€ 245.951,60
		Caserta	61	2	1,27%	€ 204.447,75	€ 216.533,78	€ 267.482,90	€ 382.118,43	€ 383.822,73	€ 388.599,18	€ 394.058,00	€ 378.705,09
		Napoli	63	1	2,40%	€ 384.430,72	€ 407.156,52	€ 502.958,05	€ 718.511,50	€ 721.716,16	€ 730.697,50	€ 740.961,92	€ 712.093,27
		Salerno	65	2	2,40%	€ 385.677,01	€ 408.476,49	€ 504.588,61	€ 720.840,87	€ 724.055,91	€ 733.066,38	€ 743.364,07	€ 714.401,83
	Puglia	Bari	72	1	1,41%	€ 225.921,44	€ 239.276,89	€ 295.577,33	€ 422.253,33	€ 424.136,64	€ 429.414,77	€ 435.446,94	€ 418.481,48
		Barletta-Andria-Trani	110	2	0,54%	€ 86.465,43	€ 91.576,87	€ 113.124,37	€ 161.606,24	€ 162.327,03	€ 164.347,09	€ 166.655,75	€ 160.162,67
		Brindisi	74	2	0,68%	€ 108.532,53	€ 114.948,48	€ 141.995,18	€ 202.850,26	€ 203.755,00	€ 206.290,61	€ 209.188,46	€ 201.038,26
		Foggia	71	2	1,53%	€ 245.143,81	€ 259.635,60	€ 320.726,33	€ 458.180,47	€ 460.224,01	€ 465.951,24	€ 472.496,65	€ 454.087,69
		Lecce	75	2	1,35%	€ 216.570,85	€ 229.373,54	€ 283.343,78	€ 404.776,83	€ 406.582,19	€ 411.641,88	€ 417.424,38	€ 401.161,10
		Taranto	73	2	0,84%	€ 135.401,62	€ 143.405,94	€ 177.148,52	€ 253.069,31	€ 254.198,04	€ 257.361,39	€ 260.976,65	€ 250.808,73
	Basilicata	Matera	77	2	0,71%	€ 113.320,30	€ 120.019,28	€ 148.259,11	€ 211.798,73	€ 212.743,38	€ 215.390,85	€ 218.416,53	€ 209.906,80
		Potenza	76	2	1,49%	€ 239.662,48	€ 253.830,24	€ 313.555,00	€ 447.935,72	€ 449.933,57	€ 455.532,74	€ 461.931,80	€ 443.934,46
	Calabria	Catanzaro	79	2	1,01%	€ 162.872,80	€ 172.501,10	€ 213.089,59	€ 304.413,70	€ 305.771,43	€ 309.576,58	€ 313.925,33	€ 301.694,48
		Cosenza	78	2	1,63%	€ 261.132,20	€ 276.569,15	€ 341.644,25	€ 488.063,21	€ 490.240,04	€ 496.340,80	€ 503.313,10	€ 483.703,50
		Crotone	101	2	0,47%	€ 75.645,66	€ 80.117,49	€ 98.968,66	€ 141.383,80	€ 142.014,39	€ 143.781,68	€ 145.801,44	€ 140.120,87
		Reggio Calabria	80	1	1,08%	€ 173.551,77	€ 183.811,36	€ 227.061,10	€ 324.373,00	€ 325.819,74	€ 329.874,38	€ 334.508,27	€ 321.475,48
		Vibo Valentia	102	2	0,49%	€ 78.752,27	€ 83.407,75	€ 103.033,10	€ 147.190,15	€ 147.846,63	€ 149.686,50	€ 151.789,21	€ 145.875,34
ISOLE	Sardegna	Cagliari	92	1	0,65%	€ 104.243,33	€ 110.405,72	€ 136.383,54	€ 194.833,63	€ 195.702,61	€ 198.138,02	€ 200.921,34	€ 193.093,24
		Nuoro	91	2	0,77%	€ 123.823,15	€ 131.143,02	€ 162.000,20	€ 231.428,85	€ 232.461,06	€ 235.353,90	€ 238.660,02	€ 229.361,58
		Oristano	95	2	0,52%	€ 82.938,39	€ 87.841,33	€ 108.509,87	€ 155.014,11	€ 155.705,49	€ 157.643,16	€ 159.857,64	€ 153.629,42
		Sassari	90	2	1,28%	€ 204.871,18	€ 216.982,23	€ 268.036,88	€ 382.909,82	€ 384.617,65	€ 389.404,00	€ 394.874,12	€ 379.489,42
		Sud Sardegna	111	2	0,50%	€ 80.085,34	€ 84.819,62	€ 104.777,18	€ 149.681,69	€ 150.349,29	€ 152.220,30	€ 154.358,60	€ 148.344,63
	Sicilia	Agrigento	84	2	0,76%	€ 122.481,13	€ 129.721,66	€ 160.244,40	€ 228.920,57	€ 229.941,59	€ 232.803,08	€ 236.073,36	€ 226.875,70
		Caltanissetta	85	2	0,59%	€ 94.787,13	€ 100.390,51	€ 124.011,81	€ 177.159,73	€ 177.949,88	€ 180.164,37	€ 182.695,21	€ 175.577,22
		Catania	87	1	1,55%	€ 248.985,28	€ 263.704,16	€ 325.752,20	€ 465.360,28	€ 467.435,85	€ 473.252,82	€ 479.900,80	€ 461.203,37
		Enna	86	2	0,52%	€ 83.474,68	€ 88.409,32	€ 109.211,51	€ 156.016,45	€ 156.712,30	€ 158.662,50	€ 160.891,30	€ 154.622,80
		Messina	83	1	1,60%	€ 257.104,77	€ 272.303,64	€ 336.375,09	€ 480.535,84	€ 482.679,09	€ 488.685,76	€ 495.550,53	€ 476.243,37
		Palermo	82	1	1,61%	€ 258.763,00	€ 274.059,89	€ 338.544,57	€ 483.635,10	€ 485.792,18	€ 491.837,59	€ 498.746,64	€ 479.314,95
		Ragusa	88	2	0,54%	€ 86.542,58	€ 91.658,58	€ 113.225,31	€ 161.750,44	€ 162.471,87	€ 164.493,74	€ 166.804,45	€ 160.305,58
		Siracusa	89	2	0,85%	€ 135.842,76	€ 143.873,17	€ 177.725,68	€ 253.893,83	€ 255.026,23	€ 258.199,88	€ 261.826,93	€ 251.625,88
		Trapani	81	2	0,81%	€ 130.256,50	€ 137.956,67	€ 170.417,07	€ 243.452,95	€ 244.538,78	€ 247.581,93	€ 251.059,82	€ 241.278,27
				TOTALE	100,0%	€ 16.051.130,00	€ 17.000.000,00	€ 21.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.133.804,00	€ 30.508.802,00	€ 30.937.372,00	€ 29.732.020,00

PIANO DI RIPARTO

MACRO REGIONE	REGIONE	Provincia			Indicatore	2027	2028	2028	2030	2031	2032	2033	TOTALE
		Nome	Codice	Tipo		€ 32.383.795,00	€ 33.214.148,00	€ 36.428.420,00	€ 37.499.845,00	€ 37.526.630,00	€ 37.526.630,00	€ 35.223.068,00	€ 455.165.664,00
NORD	Piemonte	Alessandria	6	2	1,04%	€ 337.708,60	€ 346.367,79	€ 379.887,24	€ 391.060,41	€ 391.339,73	€ 391.339,73	€ 367.317,45	€ 4.746.613,49
		Asti	5	2	0,63%	€ 204.795,47	€ 210.046,63	€ 230.373,72	€ 237.149,42	€ 237.318,81	€ 237.318,81	€ 222.751,06	€ 2.878.472,52
		Biella	96	2	0,45%	€ 146.500,58	€ 150.257,00	€ 164.798,00	€ 169.645,00	€ 169.766,17	€ 169.766,17	€ 159.345,12	€ 2.059.117,30
		Cuneo	4	2	1,80%	€ 583.436,81	€ 598.396,72	€ 656.306,07	€ 675.609,21	€ 676.091,77	€ 676.091,77	€ 634.590,06	€ 8.200.410,26
		Novara	3	2	0,51%	€ 164.862,11	€ 169.089,34	€ 185.452,82	€ 190.907,32	€ 191.043,68	€ 191.043,68	€ 179.316,52	€ 2.317.195,11
		Torino	1	1	2,74%	€ 888.782,49	€ 911.571,76	€ 999.788,38	€ 1.029.193,94	€ 1.029.929,06	€ 1.029.929,06	€ 966.707,15	€ 12.492.151,47
		Verbano-Cusio-Ossola	103	3	0,54%	€ 175.046,23	€ 179.534,59	€ 196.908,91	€ 202.700,35	€ 202.845,13	€ 202.845,13	€ 190.393,54	€ 2.460.336,55
		Vercelli	2	2	0,55%	€ 179.671,39	€ 184.278,34	€ 202.111,73	€ 208.056,20	€ 208.204,80	€ 208.204,80	€ 195.424,21	€ 2.525.344,74
	Lombardia	Bergamo	16	2	1,25%	€ 405.116,01	€ 415.503,59	€ 455.713,61	€ 469.116,96	€ 469.452,04	€ 469.452,04	€ 440.634,85	€ 5.694.048,46
		Brescia	17	2	1,53%	€ 494.565,18	€ 507.246,33	€ 556.334,68	€ 572.697,48	€ 573.106,54	€ 573.106,54	€ 537.926,55	€ 6.951.288,13
		Como	13	2	0,82%	€ 264.451,41	€ 271.232,21	€ 297.480,48	€ 306.229,92	€ 306.448,65	€ 306.448,65	€ 287.637,38	€ 3.716.957,86
		Cremona	19	2	0,68%	€ 219.083,01	€ 224.700,52	€ 246.445,72	€ 253.694,13	€ 253.875,34	€ 253.875,34	€ 238.291,27	€ 3.079.288,96
		Lecco	97	2	0,61%	€ 197.285,14	€ 202.343,73	€ 221.925,38	€ 228.452,61	€ 228.615,78	€ 228.615,78	€ 214.582,26	€ 2.772.912,31
		Lodi	98	2	0,38%	€ 122.165,31	€ 125.297,75	€ 137.423,34	€ 141.465,20	€ 141.566,25	€ 141.566,25	€ 132.876,24	€ 1.717.076,50
		Mantova	20	2	0,83%	€ 268.431,35	€ 275.314,19	€ 301.957,50	€ 310.838,61	€ 311.060,63	€ 311.060,63	€ 291.966,26	€ 3.772.897,27
		Milano	15	1	2,11%	€ 681.764,97	€ 699.246,11	€ 766.915,08	€ 789.471,42	€ 790.035,32	€ 790.035,32	€ 741.539,21	€ 9.582.447,16
		Monza e della Brianza	108	2	0,97%	€ 314.701,22	€ 322.770,47	€ 354.006,32	€ 364.418,28	€ 364.678,57	€ 364.678,57	€ 342.292,88	€ 4.423.236,61
		Pavia	18	2	1,04%	€ 336.278,82	€ 344.901,35	€ 378.278,89	€ 389.404,75	€ 389.682,89	€ 389.682,89	€ 365.762,31	€ 4.726.517,48
		Sondrio	14	3	0,36%	€ 117.664,63	€ 120.681,67	€ 132.360,54	€ 136.253,50	€ 136.350,82	€ 136.350,82	€ 127.980,96	€ 1.653.817,85
		Varese	12	2	0,93%	€ 300.040,56	€ 307.733,90	€ 337.514,60	€ 347.441,50	€ 347.689,67	€ 347.689,67	€ 326.346,84	€ 4.217.175,92
	Veneto	Belluno	25	3	0,59%	€ 190.092,17	€ 194.966,33	€ 213.834,03	€ 220.123,27	€ 220.280,50	€ 220.280,50	€ 206.758,64	€ 2.671.812,55
		Padova	28	2	1,27%	€ 410.413,36	€ 420.936,77	€ 461.672,59	€ 475.251,20	€ 475.590,66	€ 475.590,66	€ 446.396,66	€ 5.768.504,61
		Rovigo	29	2	0,45%	€ 144.763,04	€ 148.474,91	€ 162.843,45	€ 167.632,96	€ 167.752,70	€ 167.752,70	€ 157.455,24	€ 2.034.695,58
		Treviso	26	2	1,16%	€ 376.854,57	€ 386.517,50	€ 423.922,42	€ 436.390,73	€ 436.702,43	€ 436.702,43	€ 409.895,57	€ 5.296.823,97
		Venezia	27	1	1,15%	€ 371.073,40	€ 380.588,09	€ 417.419,20	€ 429.696,24	€ 430.003,16	€ 430.003,16	€ 403.607,53	€ 5.215.567,55
		Verona	23	2	1,16%	€ 374.543,52	€ 384.147,19	€ 421.322,72	€ 433.714,58	€ 434.024,36	€ 434.024,36	€ 407.381,90	€ 5.264.341,29
		Vicenza	24	2	1,19%	€ 384.946,41	€ 394.816,83	€ 433.024,90	€ 445.760,94	€ 446.079,33	€ 446.079,33	€ 418.696,87	€ 5.410.557,67
	Liguria	Genova	10	1	1,33%	€ 431.628,90	€ 442.696,30	€ 485.537,87	€ 499.818,41	€ 500.175,41	€ 500.175,41	€ 469.472,28	€ 6.066.696,50
		Imperia	8	2	0,52%	€ 167.925,97	€ 172.231,76	€ 188.899,34	€ 194.455,21	€ 194.594,10	€ 194.594,10	€ 182.649,00	€ 2.360.258,69
		La Spezia	11	2	0,46%	€ 149.090,05	€ 152.912,87	€ 167.710,89	€ 172.643,57	€ 172.766,88	€ 172.766,88	€ 162.161,63	€ 2.095.513,28
		Savona	9	2	0,62%	€ 201.967,81	€ 207.146,47	€ 227.192,90	€ 233.875,05	€ 234.042,10	€ 234.042,10	€ 219.675,49	€ 2.838.728,86
	Emilia-Romagna	Bologna	37	1	1,78%	€ 577.510,54	€ 592.318,49	€ 649.639,62	€ 668.746,69	€ 669.224,35	€ 669.224,35	€ 628.144,20	€ 8.117.114,36
		Ferrara	38	2	0,99%	€ 319.918,16	€ 328.121,18	€ 359.874,84	€ 370.459,40	€ 370.724,01	€ 370.724,01	€ 347.967,21	€ 4.496.562,55
		Forlì-Cesena	40	2	1,04%	€ 338.109,47	€ 346.778,93	€ 380.338,18	€ 391.524,61	€ 391.804,26	€ 391.804,26	€ 367.753,46	€ 4.752.247,84
		Modena	36	2	1,31%	€ 425.355,44	€ 436.261,98	€ 478.480,88	€ 492.553,86	€ 492.905,68	€ 492.905,68	€ 462.648,80	€ 5.978.520,84
		Parma	34	2	1,07%	€ 345.779,39	€ 354.645,52	€ 388.966,05	€ 400.406,23	€ 400.692,23	€ 400.692,23	€ 376.095,85	€ 4.860.051,27
		Piacenza	33	2	0,78%	€ 252.622,69	€ 259.100,19	€ 284.174,40	€ 292.532,48	€ 292.741,43	€ 292.741,43	€ 274.771,57	€ 3.550.701,08
		Ravenna	39	2	1,04%	€ 338.163,83	€ 346.834,69	€ 380.399,33	€ 391.587,56	€ 391.867,26	€ 391.867,26	€ 367.812,59	€ 4.753.011,92
		Reggio Emilia	35	2	1,28%	€ 415.255,59	€ 425.903,16	€ 467.119,59	€ 480.858,42	€ 481.201,88	€ 481.201,88	€ 451.663,43	€ 5.836.563,87
		Rimini	99	2	0,70%	€ 225.671,86	€ 231.458,31	€ 253.857,50	€ 261.323,90	€ 261.510,56	€ 261.510,56	€ 245.457,80	€ 3.171.897,54
CENTRO	Toscana	Arezzo	51	1	0,84%	€ 271.505,24	€ 278.466,91	€ 305.415,32	€ 314.398,13	€ 314.622,69	€ 314.622,69	€ 295.309,67	€ 3.816.101,99
		Firenze	48	2	1,76%	€ 571.192,09	€ 585.838,03	€ 642.532,02	€ 661.430,04	€ 661.902,48	€ 661.902,48	€ 621.271,78	€ 8.028.306,34
		Grosseto	53	2	1,02%	€ 329.147,25	€ 337.586,92	€ 370.256,62	€ 381.146,53	€ 381.418,77	€ 381.418,77	€ 358.005,48	€ 4.626.280,76
		Livorno	49	2	0,58%	€ 188.682,41	€ 193.520,41	€ 212.248,19	€ 218.490,79	€ 218.646,85	€ 218.646,85	€ 205.225,27	€ 2.651.997,79
		Lucca	46	2	1,01%	€ 326.381,04	€ 334.749,77	€ 367.144,91	€ 377.943,30	€ 378.213,25	€ 378.213,25	€ 354.996,73	€ 4.587.400,62
		Massa-Carrara	45	2	0,53%	€ 171.009,61	€ 175.394,47	€ 192.368,13	€ 198.026,02	€ 198.167,46	€ 198.167,46	€ 186.003,01	€ 2.403.600,45
		Pisa	50	2	1,03%	€ 334.268,53	€ 342.839,51	€ 376.017,53	€ 387.076,87	€ 387.353,35	€ 387.353,35	€ 363.575,77	€ 4.698.262,14
		Pistoia	47	2	0,71%	€ 229.013,63	€ 234.885,77	€ 257.616,65	€ 265.193,62	€ 265.383,04	€ 265.383,04	€ 249.092,57	€ 3.218.867,41
		Prato	100	2	0,38%	€ 121.455,85	€ 124.570,10	€ 136.625,27	€ 140.643,66	€ 140.744,12	€ 140.744,12	€ 132.104,58	€ 1.707.104,79
		Siena	52	2	0,97%	€ 314.228,89	€ 322.286,04	€ 353.475,00	€ 363.871,33	€ 364.131,24	€ 364.131,24	€ 341.779,14	€ 4.416.597,93
	Umbria	Perugia	54	2	1,55%	€ 502.405,14	€ 515.287,31	€ 565.153,82	€ 581.776,00	€ 582.191,55	€ 582.191,55	€ 546.453,88	€ 7.061.481,44
		Terni	55	2	0,52%	€ 169.882,79	€ 174.238,75	€ 191.100,57	€ 196.721,17	€ 196.861,69	€ 196.861,69	€ 184.777,39	€ 2.387.762,51
	Marche	Ancona	42	2	0,84%	€ 273.547,16	€ 280.561,18	€ 307.712,26	€ 316.762,63	€ 316.988,88	€ 316.988,88	€ 297.530,61	€ 3.844.801,82
		Ascoli Piceno	44	2	0,59%	€ 190.717,64	€ 195.607,84	€ 214.537,62	€ 220.847,56	€ 221.005,30	€ 221.005,30	€ 207.438,95	€ 2.680.603,78
		Fermo	109	2	0,52%	€ 168.485,80	€ 172.805,94	€ 189.529,10	€ 195.103,49	€ 195.242,84	€ 195.242,84	€ 183.257,91	€ 2.368.127,32
		Macerata	43	2	0,85%	€ 275.427,57	€ 282.489,81	€ 309.827,53	€ 318.940,12	€ 319.167,93	€ 319.167,93	€ 299.575,89	€ 3.871.231,72
		Pesaro-Urbino	41	2	0,85%	€ 276.443,63	€ 283.531,92	€ 310.970,49	€ 320.116,69	€ 320.345,34	€ 320.345,34	€ 300.681,03	€ 3.885.512,77
	Lazio	Frosinone	60	2	1,17%	€ 379.698,25	€ 389.434,09	€ 427.121,26	€ 439.683,66	€ 439.997,71	€ 439.997,71	€ 412.988,57	€ 5.336.792,83
		Latina	59	2	0,94%	€ 304.835,34	€ 312.651,63	€ 342.908,23	€ 352.993,78	€ 353.245,91	€ 353.245,91	€ 331.562,00	€ 4.284.568,27
		Rieti	57	2	0,65%	€ 209.582,20	€ 214.956,10	€ 235.758,30	€ 242.692,37	€ 242.865,72	€ 242.865,72	€ 227.957,48	€ 2.945.751,80
		Roma	58	1	3,37%	€ 1.090.819,29	€ 1.118.788,99	€ 1.227.058,88	€ 1.263.148,88	€ 1.264.051,10	€ 1.264.051,10	€ 1.186.457,67	€ 15.331.849,94
		Viterbo	56	2	0,91%	€ 295.449,71	€ 303.025,34	€ 332.350,37	€ 342.125,39	€ 342.369,76	€ 342.369,76	€ 321.353,49	€ 4.152.649,98
SUD	Abruzzo	Chieti	69	2	1,06%	€ 341.677,44	€ 350.438,39	€ 384.351,78	€ 395.656,25	€ 395.938,86	€ 395.938,86	€ 371.634,26	€ 4.802.396,93
		L'Aquila	66	2	1,08%	€ 349.591,96	€ 358.555,85	€ 393.254,80	€ 404.821,13	€ 405.110,28	€ 405.110,28	€ 380.242,69	€ 4.913.638,36
		Pescara	68	2	0,61%	€ 198.704,14	€ 203.799,12	€ 223.521,61	€ 230.095,78	€ 230.260,13	€ 230.260,13	€ 216.125,67	€ 2.792.856,82
		Teramo	67	2	0,86%	€ 278.725,92	€ 285.872,73	€ 313.537,83	€ 322.759,54	€ 322.990,08	€ 322.990,08	€ 303.163,42	€ 3.917.591,17
	Molise	Campobasso	7	2	0,78%	€ 254.193,34	€ 260.711,11	€ 285.941,21	€ 294.351,25	€ 294.561,50	€ 294.561,50	€ 276.479,92	€ 3.572.777,01
		Isernia	94	2	0,49%	€ 159.164,43	€ 163.245,57	€ 179.043,52	€ 184.309,51	€ 184.441,16	€ 184.441,16	€ 173.119,29	€ 2.237.112,24
	Campania	Avellino	64	2	1,18%	€ 382.518,63	€ 392.326,79	€ 430.293,89	€ 442.949,60	€ 443.265,99	€ 443.265,99	€ 416.056,23	€ 5.376.434,24
		Benevento	62	2	0,83%	€ 267.887,83	€ 274.756,74	€ 301.346,10	€ 310.209,23	€ 310.430,80	€ 310.430,80	€ 291.375,09	€ 3.765.257,96
		Caserta	61	2	1,27%	€ 412.481,50	€ 423.057,94	€ 463.999,02	€ 477.646,06	€ 477.987,23	€ 477.987,23	€ 448.646,12	€ 5.797.572,97
		Napoli	63	1	2,40%	€ 775.604,30	€ 795.491,57	€ 872.474,62	€ 898.135,66	€ 898.777,17	€ 898.777,17	€ 843.605,98	€ 10.901.392,11
		Salerno	65	2	2,40%	€ 778.118,76	€ 798.070,51	€ 875.303,13	€ 901.047,36	€ 901.690,95	€ 901.690,95	€ 846.340,89	€ 10.936.733,71
	Puglia	Bari	72	1	1,41%	€ 455.805,51	€ 467.492,82	€ 512.734,05	€ 527.814,48	€ 528.191,48	€ 528.191,48	€ 495.768,59	€ 6.406.507,24
		Barletta-Andria-Trani	110	2	0,54%	€ 174.447,45	€ 178.920,45	€ 196.235,34	€ 202.006,97	€ 202.151,25	€ 202.151,25	€ 189.742,26	€ 2.451.920,42
		Brindisi	74	2	0,68%	€ 218.968,70	€ 224.583,28	€ 246.317,15	€ 253.561,77	€ 253.742,88	€ 253.742,88	€ 238.166,95	€ 3.077.682,39
		Foggia	71	2	1,53%	€ 494.587,41	€ 507.269,13	€ 556.359,68	€ 572.723,22	€ 573.132,29	€ 573.132,29	€ 537.950,72	€ 6.951.600,53
		Lecce	75	2	1,35%	€ 436.940,33	€ 448.143,92	€ 491.512,68	€ 505.968,95	€ 506.330,35	€ 506.330,35	€ 475.249,40	€ 6.141.350,55
		Taranto	73	2	0,84%	€ 273.178,16	€ 280.182,72	€ 307.297,18	€ 316.335,34	€ 316.561,28	€ 316.561,28	€ 297.129,26	€ 3.839.615,42
	Basilicata	Matera	77	2	0,71%	€ 228.628,22	€ 234.490,48	€ 257.183,10	€ 264.747,32	€ 264.936,42	€ 264.936,42	€ 248.673,37	€ 3.213.450,29
		Potenza	76	2	1,49%	€ 483.528,62	€ 495.926,78	€ 543.919,68	€ 559.917,34	€ 560.317,27	€ 560.317,27	€ 525.922,34	€ 6.796.165,31
	Calabria	Catanzaro	79	2	1,01%	€ 328.602,36	€ 337.028,06	€ 369.643,67	€ 380.515,55	€ 380.787,34	€ 380.787,34	€ 357.412,82	€ 4.618.622,15
		Cosenza	78	2	1,63%	€ 526.844,63	€ 540.353,46	€ 592.645,72	€ 610.076,49	€ 610.512,25	€ 610.512,25	€ 573.036,12	€ 7.404.987,18
		Crotone	101	2	0,47%	€ 152.618,14	€ 156.531,42	€ 171.679,62	€ 176.729,02	€ 176.855,25	€ 176.855,25	€ 165.999,04	€ 2.145.101,74
		Reggio Calabria	80	1	1,08%	€ 350.147,62	€ 359.125,76	€ 393.879,86	€ 405.464,57	€ 405.754,18	€ 405.754,18	€ 380.847,07	€ 4.921.448,34
		Vibo Valentia	102	2	0,49%	€ 158.885,85	€ 162.959,84	€ 178.730,15	€ 183.986,92	€ 184.118,34	€ 184.118,34	€ 172.816,28	€ 2.233.196,67
ISOLE	Sardegna	Cagliari	92	1	0,65%	€ 210.315,07	€ 215.707,76	€ 236.582,70	€ 243.541,03	€ 243.714,98	€ 243.714,98	€ 228.754,60	€ 2.956.052,55
		Nuoro	91	2	0,77%	€ 249.818,15	€ 256.223,74	€ 281.019,58	€ 289.284,87	€ 289.491,50	€ 289.491,50	€ 271.721,14	€ 3.511.282,25
		Oristano	95	2	0,52%	€ 167.331,50	€ 171.622,05	€ 188.230,63	€ 193.766,83	€ 193.905,23	€ 193.905,23	€ 182.002,41	€ 2.351.903,30
		Sassari	90	2	1,28%	€ 413.335,77	€ 423.934,12	€ 464.960,00	€ 478.635,30	€ 478.977,18	€ 478.977,18	€ 449.575,29	€ 5.809.580,14
		Sud Sardegna	111	2	0,50%	€ 161.575,37	€ 165.718,33	€ 181.755,58	€ 187.101,34	€ 187.234,98	€ 187.234,98	€ 175.741,61	€ 2.270.998,86
	Sicilia	Agrigento	84	2	0,76%	€ 247.110,56	€ 253.446,72	€ 277.973,82	€ 286.149,53	€ 286.353,92	€ 286.353,92	€ 268.776,16	€ 3.473.226,10
		Caltanissetta	85	2	0,59%	€ 191.236,81	€ 196.140,31	€ 215.121,63	€ 221.448,75	€ 221.606,92	€ 221.606,92	€ 208.003,64	€ 2.687.900,85
		Catania	87	1	1,55%	€ 502.337,73	€ 515.218,17	€ 565.077,99	€ 581.697,94	€ 582.113,43	€ 582.113,43	€ 546.380,56	€ 7.060.534,02
		Enna	86	2	0,52%	€ 168.413,49	€ 172.731,78	€ 189.447,76	€ 195.019,75	€ 195.159,05	€ 195.159,05	€ 183.179,26	€ 2.367.110,99
		Messina	83	1	1,60%	€ 518.719,14	€ 532.019,61	€ 583.505,38	€ 600.667,31	€ 601.096,35	€ 601.096,35	€ 564.198,22	€ 7.290.780,46
		Palermo	82	1	1,61%	€ 522.064,67	€ 535.450,93	€ 587.268,76	€ 604.541,38	€ 604.973,19	€ 604.973,19	€ 567.837,07	€ 7.337.803,11
		Ragusa	88	2	0,54%	€ 174.603,10	€ 179.080,10	€ 196.410,43	€ 202.187,21	€ 202.331,63	€ 202.331,63	€ 189.911,56	€ 2.454.108,21
		Siracusa	89	2	0,85%	€ 274.068,19	€ 281.095,57	€ 308.298,37	€ 317.365,97	€ 317.592,66	€ 317.592,66	€ 298.097,32	€ 3.852.125,09
		Trapani	81	2	0,81%	€ 262.797,68	€ 269.536,08	€ 295.620,21	€ 304.314,93	€ 304.532,29	€ 304.532,29	€ 285.838,66	€ 3.693.714,13
				TOTALE	100,0%	€ 32.383.795,00	€ 33.214.148,00	€ 36.428.420,00	€ 37.499.845,00	€ 37.526.630,00	€ 37.526.630,00	€ 35.223.068,00	€ 455.165.664,00

20A03616

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2020.

Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 recante norme per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, relativo all'attuazione delle direttive 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865, relativa all'attuazione della direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997 recante «Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo tecnico per la micropropagazione dei materiali di moltiplicazione di varietà di portinnesto della vite;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001 che modifica il decreto ministeriale 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 recante «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006, recante «Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del'11 settembre 2006;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, ed in particolare l'art. 12, comma 20, con il quale sono stati soppressi gli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni e trasferite le attività svolte dagli organismi stessi ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

Visto in particolare l'art. 3 della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 12135, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'UCB al n. 323 in data 21 aprile 2020;

Considerato che il regolamento (UE) 2016/2031 ha stabilito norme specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione;

Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie ammesse per tali organismi nonché le misure volte a prevenirne la presenza sul materiale riproduttivo vegetale;

Considerato che con direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 sono stati aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e delle piante di cui agli allegati della direttiva 68/193/CEE in materia di materiali di moltiplicazione della vite, al fine di garantire la coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;

Ravvisata la necessità di recepire la direttiva 2020/177/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale;

Considerata la necessità di recepire la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020 e di modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 7 luglio 2006;

Acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale è competente per la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, con procedura telematica del 19 maggio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 7 luglio 2006

1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 7 luglio 2006 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° giugno 2020.

Roma, 5 giugno 2020

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 653

———

ALLEGATO *I*

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

Sezione 1 - Identità, purezza e stato colturale.

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e, se del caso, del clone.

2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identità e della purezza della varietà e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario.

Sezione 2 - Requisiti fitosanitari per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie.

1. La presente sezione si applica ai vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e ai vivai di viti di tutte queste categorie.

2. All'atto dell'ispezione visiva, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

I vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nella sezione 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi in merito alla presenza degli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda la categoria, il genere o la specie in questione, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi.

3. L'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi dei vigneti di viti-madri e dei vivai di viti interessati sono effettuati a norma della sezione 8.

4. Il campionamento e l'analisi di cui al punto 2 si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato tenendo conto delle condizioni climatiche e delle condizioni vegetative della vite, nonché della biologia degli ORNQ pertinenti per tale vite.

Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, gli Stati membri applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, si applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Sezione 3 - Requisiti relativi al terreno e condizioni di produzione per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione.

1. Nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti, le viti possono essere piantate solo in un terreno o, se del caso, in vasi con substrato di coltivazione esenti da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7. L'assenza di tali organismi nocivi è accertata mediante campionamento e analisi.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il servizio ufficiale di controllo giunge alla conclusione, sulla base di un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

Il campionamento e l'analisi non sono inoltre effettuati nel caso in cui le viti non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e allorché non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

3. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Sezione 4 - Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona.

1. I vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono costituiti in condizioni atte a evitare qualsiasi rischio di contaminazione da parte di organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

2. I vivai di viti non sono costituiti in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri.

3. Oltre a soddisfare i requisiti fitosanitari e relativi al terreno e le condizioni di produzione di cui alle sezioni 2 e 3, i materiali di moltiplicazione sono prodotti conformemente ai requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui alla sezione 8 allo scopo di limitare la presenza degli organismi nocivi elencati in tale sezione.

Sezione 5 - Ispezioni ufficiali.

1. La conformità ai requisiti di cui alle sezioni da 1 a 4 dei materiali di moltiplicazione prodotti nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti è accertata mediante ispezioni ufficiali annuali in campo.

2. Tali ispezioni ufficiali sono effettuate dal servizio ufficiale di controllo a norma della sezione 8.

3. Ulteriori ispezioni ufficiali in campo sono effettuate in caso di contestazioni relative a questioni risolvibili senza interferire con la qualità dei materiali di moltiplicazione.

Sezione 6 - Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2.

Genere o specie dei materiali di moltiplicazione della vite, escluse le sementi	ORNQ
Vitis vinifera L. non innestata	Insetti e acari *Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI]
Vitis L., esclusa *Vitis vinifera* L. non innestata	Insetti e acari *Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI]
Vitis L.	Batteri *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* [XANTAM]
Vitis L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]

Sezione 7 - Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in casi particolari, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2, e alla sezione 8.

Genere o specie	ORNQ
Materiali di moltiplicazione di *Vitis* L., escluse le sementi	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi *Arabis mosaic virus* [ARMV00] *Grapevine fanleaf virus* [GFLV00] *Grapevine leafroll associated virus* 1 [GLRAV1] *Grapevine leafroll associated virus* 3 [GLRAV3] *Grapevine virus* A [GVA]
Portinnesti di *Vitis* spp. e relativi ibridi, esclusa *Vitis vinifera* L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi *Arabis mosaic virus* [ARMV00] *Grapevine fanleaf virus* [GFLV00] *Grapevine leafroll associated virus* 1 [GLRAV1] *Grapevine leafroll associated virus* 3 [GLRAV3] *Grapevine fleck virus* [GFKV00] *Grapevine virus* A [GVA]

Sezione 8 - Requisiti relativi alle misure per i vigneti di viti-madri di Vitis L. e, se del caso, i vivai di viti per categoria, conformemente alla sezione 2, punto 2.

1. Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati.

Ispezioni visive.

Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.

2. Materiali di moltiplicazione iniziali.

Campionamento e analisi.

Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali sono sottoposte a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *arabis mosaic virus*, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1, *grapevine leafroll-associated virus* 3 e *grapevine virus* A (GVA).
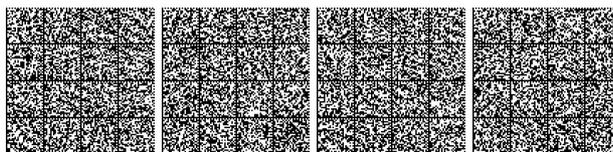
Detti campionamento e analisi sono successivamente ripetuti a intervalli di cinque anni.

In aggiunta al campionamento e all'analisi dei virus di cui al primo capoverso, i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di portinnesti sono sottoposti una volta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *grapevine fleck virus*.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

3. Materiali di moltiplicazione di base.

Campionamento e analisi.

Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione di base sono sottoposte a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *arabis mosaic virus*, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1, *grapevine leafroll-associated virus* 3 e *grapevine virus* A (GVA).

Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i sei anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di sei anni.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

4. Materiali di moltiplicazione certificati.

Campionamento e analisi.

Una quota rappresentativa di viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati è sottoposta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *arabis mosaic virus*, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1 e *grapevine leafroll-associated virus* 3.

Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i dieci anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di dieci anni.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

5. Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione degli ORNQ in questione:

a) Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*:

i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, oppure

ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, oppure

iii) per quanto riguarda la presenza di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base che presentano sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* sono state estirpate, e

tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione, e

nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*;

b) Xylophilus ampelinus Willems *et al.*;

i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, oppure

ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, oppure

iii) per quanto riguarda la presenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali, di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene, e

nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, e

nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*;

c) Arabis mosaic virus, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1, *grapevine leafroll-associated virus* 3 e *grapevine virus* A:

i) per quanto riguarda la presenza di *arabis mosaic virus*, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1, *grapevine leafroll-associated virus* 3 e *grapevine virus* A sono soddisfatte le seguenti condizioni:

sulle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base non sono stati osservati sintomi di nessuno di questi virus, e

sintomi di *arabis mosaic virus*, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1, *grapevine leafroll-associated virus* 3 sono stati osservati su non più del 5% delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e tali viti sono state estirpate e distrutte, oppure

ii) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e i materiali di moltiplicazione di base sono tenuti in strutture a prova di insetto per garantire l'assenza di *grapevine leafroll-associated virus* 1, *grapevine leafroll-associated virus* 3 e *grapevine virus* A;

d) Viteus vitifoliae Fitch:

i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure

ii) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure

iii) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e tutti i materiali di moltiplicazione iniziali sono tenuti in strutture a prova di insetto e nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali viti sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch, e

nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Viteus vitifoliae* Fitch.

6. Materiali di moltiplicazione standard.

Ispezioni visive.

Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione dell'ORNQ o degli ORNQ in questione:

a) Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*;

i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, oppure

ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, oppure

iii) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di

Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione, e

nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*;

b) Xylophilus ampelinus Willems *et al.*:

i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, oppure

ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, oppure

iii) per quanto riguarda la presenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene, e

nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, e

nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*;

c) Arabis mosaic virus, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1 e *grapevine leafrollassociated virus* 3.

Sintomi di tutti i virus (*Arabis mosaic virus*, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1 e *grapevine leafroll-associated virus* 3 sono stati osservati su non più del 10% delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard e tali viti sono state escluse dalla moltiplicazione;

d) Viteus vitifoliae Fitch:

i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure

ii) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure

iii) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino indizi o sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Viteus vitifoliae* Fitch.

ALLEGATO *II*

CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

I. Condizioni generali.

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà e, se del caso, del clone; è ammessa una tolleranza dell'1% all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96%.

Si considerano impurezze tecniche:

a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;

b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;

c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto III.

3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.

4. Il materiale di moltiplicazione è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

I materiali di moltiplicazione soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

II Condizioni speciali.

1. Barbatelle innestate.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificati nella categoria inferiore.

2. Deroga temporanea.

Fino al 31 luglio 2010 le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base sono classificate come materiale di moltiplicazione iniziale.

III Calibrazione.

1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti.

Diametro.

Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

a) Talee di portinnesto e nesti:

aa) diametro all'estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;

ab) diametro massimo all'estremità più grossa, 15 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.

b) Talee da vivaio: diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

2. Barbatelle franche.

A. Diametro.

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse più lungo, è almeno uguale a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Lunghezza.

La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale a:

a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza è pari a 20 cm;

b) 20 cm per le altre barbatelle franche.

Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

C. Radici.

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

D. Base.

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

3. Barbatelle innestate.
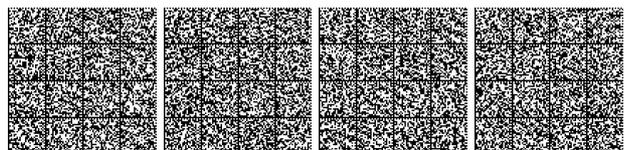
A. Lunghezza.

Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza.

Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Radici.

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

C. Saldatura.

Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D. Base.

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

20A03675

DECRETO 5 giugno 2020.

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 93/61/CEE della Commissione, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Vista la direttiva n. 93/61/CEE della Commissione del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio;

Visto decreto 14 aprile 1997 recante «Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 126 del 2 giugno 1997;

Visto decreto 25 novembre 1997 recante «Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1998;

Vista la direttiva n. 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 recante «Attuazione della direttiva n. 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 3 agosto 2011;

Visto il decreto 3 luglio 2012 relativo all'istituzione del registro nazionale dei portainnesti di piante ortive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 188 del 13 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive numeri: 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Con-

siglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2019 della Commissione;
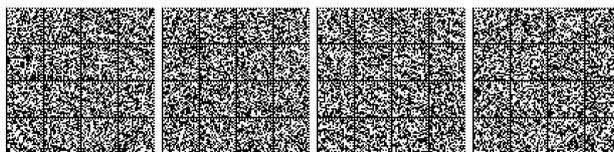
Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive n. 93/49/CEE e n. 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione n. 2014/21/UE e n. 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

Visto in particolare l'art. 5 della direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 12135, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'UCB al n. 323 in data 21 aprile 2020;

Considerato che il regolamento (UE) n. 2016/2031 ha stabilito norme specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione;

Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie ammesse per tali organismi nonché le misure volte a prevenirne la presenza sul materiale riproduttivo vegetale;

Considerato che con direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 sono stati aggiornati le modalità di controllo e gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e delle piante di cui all'allegato della direttiva n. 93/61/CEE che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, al fine di garantire la coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072;

Ravvisata la necessità di recepire la direttiva n. 2020/177/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale;

Considerata la necessità di recepire la direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020 e di modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 14 aprile 1997;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per via telematica in data 3 giugno 2020 in risposta a consultazione indetta mediante posta elettronica;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 14 aprile 1997

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 14 aprile 1997, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Requisiti fitosanitari dei materiali).* — 1. Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi risultano, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell'allegato per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti.

2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi che sono commercializzati non supera, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'allegato.

3. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi risultano, all'ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'allegato per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi.

4. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) n. 2016/2031 (*) e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento.».

Art. 2.

Modifiche agli allegati del decreto ministeriale 14 aprile 1997

1. L'allegato II del decreto ministeriale 14 aprile 1997 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° giugno 2020.

Roma, 5 giugno 2020

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 654
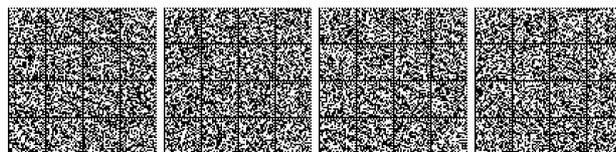
ALLEGATO

ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)**	**Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi**
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al*. [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al*. [XANTEU]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al*. [XANTGA]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al*. [XANTPF]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*. [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Funghi e oomiceti		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)**	**Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi**
Fusarium Link (genere anamorfico) [1FUSAG], esclusi *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Asparagus officinalis* L.	0 %
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]	*Asparagus officinalis* L.	0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]	*Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L., *Allium sativum* L.	0 %
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]	*Cynara cardunculus* L.	0 %
Nematodi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)**	**Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi**
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	0 %
Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)**	**Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi**
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	*Allium sativum* L.	1 %
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	1 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	*Capsicum annuum L.,* *Lactuca sativa L.,* *Solanum lycopersicum L.,* *Solanum melongena L.*	0 %
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %

20A03707
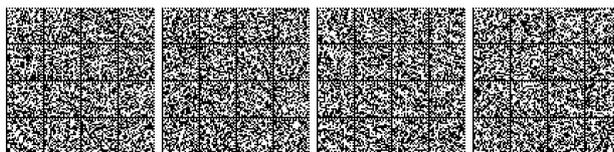
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 luglio 2020.

Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'art. 30, comma 14-*bis*, che prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso art. 30, richiamando l'applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo art. 30;

Visto l'art. 30, comma 14-*quater* del citato decreto-legge n. 34 del 2019 , che dispone, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter*, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 125, comma 1, che ha prorogato di sei mesi i termini previsti dall'art. 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2020, risultano disponibili per le finalità di cui al presente decreto euro 37.500.000,00 sul capitolo 7351 «Contributi a favore dei comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, a ciascun comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti deve essere assegnato un contributo di pari importo;

Considerato che l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come risultanti dall'elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020, è pari ad euro 19.329,89;

Rilevato altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso;

Considerata la necessità di provvedere al riparto delle risorse tra i comuni in conformità con le disposizioni sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione dei contributi per l'anno 2020

1. In applicazione del comma 14-*bis* dell'art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è assegnato, per l'anno 2020, un contributo dell'importo di euro 19.329,89 in favore di ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato 1) al presente decreto, per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso.

3. Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, trovano applicazione, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019.

4. Con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sono dettate le disposizioni operative per la fruizione del contributo di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

AVVERTENZA:

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è stato pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

20A03615
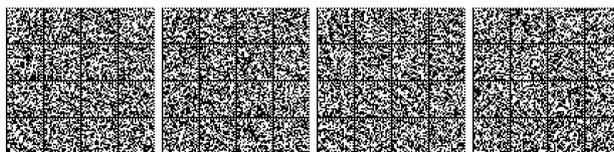
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 maggio 2020.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2019-2021 nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia»;

Visto in particolare, l'art. 13, comma 1, del predetto decreto 4 maggio 2018, n. 66, a norma del quale «il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia è pari al numero di quattro e costituisce il massimo dei distacchi fruibili»;

Visto il medesimo art. 13, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, il quale prevede che «il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione), concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione), sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio»;

Visto l'art. 16, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, il quale statuisce che il Ministero dell'interno invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota del 3 luglio 2019, prot. OM6161/BIS/P-1882, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 ...», i dati relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia riferiti al 31 dicembre 2018, evidenziando che «le schede sono state debitamente sottoscritte dal rappresentante sindacale di ciascuna sigla, ad eccezione di quelle riguardanti le OO.SS. SNADIP CISAL, SILP CGIL, SIULP, ANFP-FED-SIAP, le quali, pur regolarmente convocate, non hanno inviato un proprio delegato per la sottoscrizione»;

Viste le note del 12 settembre 2019, prot. OM6161/BIS/P-2349 e del 14 novembre 2019, prot. OM6161/BIS/P-2954, con le quali il Ministero dell'interno ha riconfermato i dati relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale del personale della carriera prefettizia comunicati in data 3 luglio 2019;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 16 dicembre 2019 afferente all'individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2019-2021 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista la nota del 21 gennaio 2020, prot. 3141 del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale le organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, sono state invitate a formulare eventuali osservazioni sull'ipotesi di ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali effettuata secondo un criterio proporzionale con l'attribuzione di un distacco anche alle organizzazioni sindacali che, pur legittimate a prendere parte alla ripartizione (in quanto in possesso di un grado di rappresentatività pari o superiore al 5%), non raggiungano percentualmente l'unità e ciò al fine di garantire l'esercizio dei diritti sindacali a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la nota del 24 gennaio 2020, prot. n. 5/2020 dell'organizzazione sindacale SNADIP-CISAL, con la quale sono state formulate alcune osservazioni in merito;

Vista la nota del 6 marzo 2020, prot. 16356, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha inviato al Ministero dell'interno le osservazioni formulate dall'organizzazione sindacale SNADIP-CISAL e contestualmente ha richiesto di trasmettere la certificazione definitiva dell'accertamento delle deleghe rilasciate dal personale della carriera prefettizia alla data del 31 dicembre 2018;

Vista la nota del Ministero dell'interno, pervenuta al Dipartimento della funzione pubblica in data 19 marzo 2020, con la quale il Ministero dell'interno ha confermato i dati sulle deleghe per il versamento del contributo sindacale precedentemente trasmessi con nota del 3 luglio 2019, prot. OM6161/BIS/P-1882;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'onorevole dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole dott.ssa Fabiana Dadone, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, onorevo-

le dott.ssa Fabiana Dadone, è stato delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, ad esercitare le funzioni in materia di «lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati»;
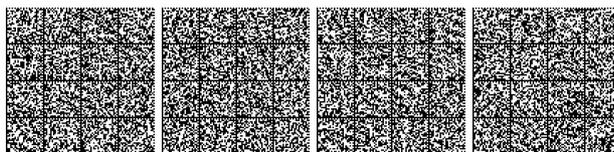
Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, è pari al numero di quattro, costituisce il massimo dei distacchi fruibili ed ha validità dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

Art. 2.

1. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, per il triennio 2019-2021, avviene tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 16 dicembre 2019, ed è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018.

2. I distacchi sindacali, per il triennio 2019-2021, sono così ripartiti:

1) SI.N. PRE.F.: due distacchi sindacali;

2) SNADIP-CISAL: un distacco sindacale;

3) AP- ASSOCIAZIONE SIND. PREFETTIZI: un distacco sindacale.

Art. 3.

1. Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2020

Il Ministro: DADONE

20A03241

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 10 giugno 2020.

Requisiti di accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, la prof.ssa Licia Califano, la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito «regolamento»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il «Codice») come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»;

Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o prorogare) codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in specifici settori di attività e in funzione delle particolari esigenze delle micro, piccole e medie imprese, e che tali codici devono essere approvati dall'autorità di controllo competente;

Visto il considerando 98 del regolamento che prevede che tali codici possono calibrare gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali rischi del trattamento per i diritti e le libertà degli interessati;

Viste le «Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679» adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito «Comitato») il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica;

Considerato in particolare che l'adesione ad un codice di condotta può essere utilizzata come elemento di responsabilizzazione *(c.d.accountability),* in quanto consente di dimostrare la conformità dei trattamenti di dati, posti in essere dai titolari e/o dai responsabili del trattamento che vi aderiscano, ad alcune disposizioni o principi del regolamento, o al regolamento nel suo insieme (*cfr.* cons. 77 e articoli 24, paragrafo 3, e 28, paragrafo 5, e 32, paragrafo 3 del regolamento);

Considerato che l'art. 41, paragrafo 1, del regolamento prevede che, fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente, la verifica dell'osservanza delle disposizioni di un codice di condotta, ai sensi dell'art. 40 del regolamento, è effettuata da un Organismo di monitoraggio (di seguito «Odm») in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento rilasciato a tal fine dalla medesima autorità, con la sola eccezione del trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici per il quale non è necessaria l'istituzione di un Odm (art. 41, paragrafo 6 del regolamento);

Considerato che l'art. 41, paragrafo 3, del regolamento prevede che la predetta autorità di controllo presenta al Comitato uno schema di requisiti per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del regolamento;

Considerato che l'art. 57, paragrafo 1, lettera *p)* del regolamento prevede, in particolare, che ciascuna autorità di controllo, sul proprio territorio, definisce e pubblica i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi dell'art. 41;

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 55 del regolamento e 2-*ter* del Codice, il Garante è l'autorità di controllo competente ad approvare i presenti requisiti per l'accreditamento dell'Odm, nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera p, del regolamento;

Considerato che il regolamento e le linee guida del Comitato sopra citate, fissano un quadro organico di riferimento per la definizione dei requisiti che l'Odm deve soddisfare per ottenere l'accreditamento;

Rilevato che il Garante incoraggia lo sviluppo di codici di condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di promuovere un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare la certezza del diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei trattamenti di dati che li riguardano;

Rilevato, in questo contesto, che l'obbligo di affidare il monitoraggio dei codici di condotta a un Odm accreditato non dovrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo di tali strumenti e che, quindi, va riconosciuto un certo margine di flessibilità ai promotori dei codici di condotta nell'applicazione dei requisiti di accreditamento fissati dal Garante al fine di definire il modello di Odm più adeguato a controllarne l'osservanza, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal regolamento, dalle Linee guida e dai pertinenti pareri del Comitato;

Rilevato altresì che il Garante nella procedura di accreditamento, volta a verificare che l'Odm soddisfi i predetti requisiti, tiene in considerazione le specificità dei trattamenti di dati personali afferenti al/i settore/i a cui si applica il codice di condotta e, in particolare, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il numero (anche atteso) di soggetti aderenti, la peculiarità e la complessità delle operazioni di trattamento oggetto del codice, nonché i rischi per gli interessati;

Visto lo schema di requisiti per l'accreditamento dell'Odm approvato dal Garante in data 30 gennaio 2020 e sottoposto in data 31 gennaio 2020 al Comitato per il prescritto parere (art. 41 paragrafo 3 e art. 64 paragrafo 1 lettera *c)*, del regolamento);

Viste le osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020 e notificato al Garante il 28 maggio 2020 (disponibile su https://edpb.europa.eu/);

Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64, paragrafo 7, del regolamento, di aderire alle osservazioni contenute nel suddetto parere e di modificare lo schema di requisiti per l'accreditamento in conformità a tali osservazioni, dandone comunicazione alla presidente del Comitato;

Ritenuto quindi ai sensi dell'art. 57, paragrafo1, lettera *p)*, del regolamento di approvare i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, opportunamente modificati alla luce del suddetto parere ed allegati al presente provvedimento del quale formano parte integrante;

Vista la documentazione in atti:

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

Tutto ciò premesso

Il Garante:

a) ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera *p)*, del regolamento approva i requisiti per l'accreditamento dell'Odm riportati in allegato al presente provvedimento del quale formano parte integrante;

b) ai sensi dell'art. 64, paragrafo 7 del regolamento comunica alla presidente del Comitato il presente provvedimento, che recepisce i rilievi formulati nel parere richiamato in premessa;

c) invia copia della presente delibera all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2020

Il presidente: SORO

Il relatore: BIANCHI CLERICI

Il segretario generale: BUSIA
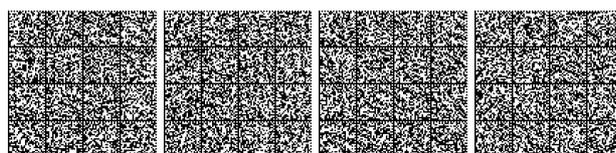
ALLEGATO *1*

Requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta

1. Procedura di accreditamento.

L'Odm di cui all'art. 41 del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito «regolamento») ottiene l'accreditamento se comprova il possesso dei requisiti di seguito indicati sulla base di una richiesta inviata al Garante per la protezione dei dati personali. La richiesta deve essere presentata in lingua italiana e corredata da ogni documentazione utile a comprovare il possesso di tali requisiti.

L'accreditamento è rilasciato dal Garante per un periodo massimo di cinque anni, ferma restando la possibilità per i soggetti titolari del codice di condotta di prevedere nel medesimo codice che il mandato dell'Odm abbia una durata inferiore.

Fatti salvi i compiti dell'Autorità connessi alla verifica, in qualunque momento, del rispetto da parte dell'Odm dei requisiti di accreditamento e dello svolgimento delle sue funzioni di monitoraggio in conformità al regolamento, l'Autorità si riserva di avviare una revisione dell'accreditamento prima della sua scadenza qualora venga a conoscenza, anche a seguito degli esiti di attività ispettive, di elementi o fattori di rischio sopravvenuti che compromettano il rispetto da parte dell'Odm dei predetti requisiti ovvero dei suoi obblighi di monitoraggio oppure la conformità al regolamento delle misure da questi adottate.

L'Odm manterrà pertanto l'accreditamento per tutta la durata per cui viene rilasciato a meno che, all'esito della revisione condotta dal Garante, l'Autorità non accerti che l'Odm non soddisfi più i requisiti per l'accreditamento o che questi non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi di monitoraggio oppure che le misure da esso adottate violino il regolamento.

Al fine di ottenere il rinnovo dell'accreditamento la relativa richiesta potrà essere inviata al Garante fino a tre mesi prima della scadenza del termine.

I presenti requisiti di accreditamento si applicano all'Odm che lo richiede, sia nel caso in cui si tratti di organismo interno sia nel caso in cui si tratti di organismo esterno al soggetto titolare del codice di condotta per il quale si richiede l'accreditamento (di seguito «Odm interno» o «Odm esterno») (1) a meno che non sia espressamente specificato che un determinato requisito è richiesto soltanto per una tipologia di Odm.

Poiché nell'applicazione di tali requisiti l'Autorità tiene in adeguata considerazione le specificità del/i settore/i a cui si applica il codice di condotta, affinché un Odm, accreditato per il monitoraggio di un determinato codice, possa svolgere compiti di controllo nei riguardi di un altro codice di condotta, sarà necessario avanzare al Garante una diversa richiesta di accreditamento.

I requisiti di accreditamento di seguito indicati sono corredati da alcune note esplicative, riportate in corsivo, che non hanno carattere vincolante, essendo volte a fornire indicazioni pratiche ed esempi che possono agevolare l'applicazione dei medesimi requisiti sia per la predisposizione della richiesta di accreditamento sia per il mantenimento dell'accreditamento stesso.

2. Richiesta di accreditamento

La richiesta di accreditamento deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere le seguenti informazioni:

i dati identificativi del richiedente o, in caso di società, associazioni, fondazioni o altri enti, i dati identificativi del rappresentante legale e delle persone eventualmente preposte all'adozione delle decisioni relative alle attività di monitoraggio aventi rilevanza esterna;

il codice fiscale/la partita IVA e, se del caso, con riferimento alle società registrate, il numero del registro delle imprese;

la residenza del richiedente, o in caso di società, associazioni, fondazioni o altri enti, la sede legale che deve essere in ogni caso all'interno dello Spazio economico europeo;

l'eventuale censimento all'interno dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC www.inipec.gov.it - art. 6-*bis* Codice amministrazione digitale - decreto legislativo n. 82/2005) o nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA www.indicepa.gov.it - art. 6-*ter* Codice amministrazione digitale - decreto legislativo n. 82/2005);

nel caso di società, associazioni, fondazioni o altri enti, lo statuto e l'atto costitutivo;

il recapito prescelto per le comunicazioni relative alla domanda di accreditamento;

l'indicazione della tipologia di Odm (ossia, interno od esterno);

l'indicazione del codice di condotta per il quale è richiesto l'accreditamento;

l'ambito nazionale o transnazionale di applicazione del codice di condotta.

La richiesta di accreditamento può essere inviata per posta o recapitata a mano al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma oppure inviata in via telematica alla casella di posta elettronica: odm.accreditamento@gpdp.it

Nella richiesta di accreditamento, l'Odm assume formalmente l'impegno di osservare ogni normativa applicabile allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, le disposizioni rilevanti del regolamento e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice»).

Il soggetto che effettua la richiesta di accreditamento mediante la sottoscrizione e l'invio della stessa si assume la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 168 del Codice, della veridicità di quanto dichiarato.

Alla richiesta di accreditamento deve, altresì, essere allegata ogni documentazione utile idonea a comprovare il possesso dei requisiti di accreditamento di seguito individuati.

3. Indipendenza e imparzialità

L'Odm deve dimostrare di poter assolvere ai propri compiti di controllo con piena indipendenza e imparzialità.

In particolare, devono essere predisposte specifiche regole e procedure formali per la costituzione, il funzionamento e la durata del mandato dell'Odm che assicurino che questo possa svolgere le proprie funzioni di controllo senza subire influenze, interferenze o condizionamenti di alcun tipo da parte del soggetto titolare del codice di condotta, degli aderenti o comunque dei soggetti eventualmente riconducibili al settore (professionale, industriale o altro) a cui il codice si applica.

Per ottenere l'accreditamento, il possesso, in capo all'Odm, dell'indipendenza e imparzialità necessarie per adempiere ai propri obblighi di controllo deve essere comprovato in relazione ai seguenti profili:

a) forma giuridica e procedure decisionali;

b) autonomia finanziaria;

c) autonomia organizzativa;

d) responsabilizzazione.

3.a) Forma giuridica e procedure decisionali

Le modalità di costituzione dell'Odm e di composizione del suo personale con poteri decisionali, le procedure di adozione e applicazione delle decisioni, le regole di funzionamento e la durata del mandato dell'Odm devono garantire che questi assolva ai suoi obblighi di controllo con piena indipendenza e imparzialità. In particolare, l'Odm deve dimostrare di non essere soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma di controllo, direzione o vigilanza da parte del soggetto titolare del codice di condotta, dei soggetti aderenti o eventualmente riconducibili al settore (professionale, industriale o altro) a cui il codice si applica. Inoltre, l'Odm deve dimostrare di poter condurre le proprie attività di controllo senza subire alcuna forma di pressione esterna, di interferenza o condizionamento diretti o indiretti. L'Odm fornisce informazioni su eventuali legami di natura giuridica o economica con il soggetto titolare del codice di condotta e i soggetti aderenti, fornendo prova del fatto che tali legami non ne compromettono l'indipendenza né l'imparzialità.

Nel caso di un Odm interno, devono essere previste misure aggiuntive e specifiche tali da garantire che i rapporti con il soggetto titolare del codice di condotta non ne compromettano l'indipendenza e l'imparzialità né l'effettiva operatività dei suoi compiti di controllo.

Nel caso di un Odm esterno, va comprovato che questi non fornisca al soggetto titolare del codice di condotta, ai soggetti aderenti al codice o eventualmente riconducibili al settore (professionale, industriale o altro) a cui il codice si applica, alcun prodotto o servizio che possa in qualche modo compromettere la sua indipendenza e imparzialità ovvero l'effettiva operatività dei suoi compiti di controllo.

(1) L'Odm non può essere costituito all'interno di un soggetto aderente al codice di condotta.
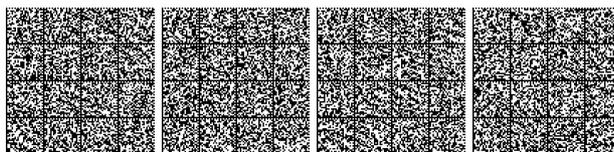
Nota esplicativa:

Ciò può essere comprovato, ad esempio, attraverso la seguente documentazione:

statuto e atto costitutivo dell'Odm e del soggetto titolare del codice di condotta;

regole e procedure di selezione, nomina, modalità di remunerazione e durata del mandato dei componenti dell'Odm incaricati di assumere le decisioni attinenti alle attività di controllo;

documentazione comprovante i rapporti commerciali, finanziari, contrattuali o di altro genere che intercorrono tra l'Odm, il soggetto titolare del codice di condotta e gli aderenti al codice nonché le idonee misure adottate allo scopo di ridurre al minimo eventuali rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Odm suddetto.

3.b) Autonomia finanziaria

L'Odm deve dimostrare di disporre delle risorse finanziarie necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti nonché per far fronte alle sue responsabilità. Inoltre, l'Odm deve dimostrare che le regole e/o le modalità di finanziamento garantiscono la sostenibilità e la continuità delle attività di monitoraggio, in particolare qualora una o più fonti di tale finanziamento vengano a mancare successivamente, per esempio, in caso di ritiro o di esclusione di uno degli aderenti al codice di condotta, ove l'Odm sia finanziato attraverso le quote versate dagli aderenti stessi.

Nel valutare le proprie risorse finanziarie, l'Odm tiene conto del numero, delle dimensioni e della complessità organizzativa degli aderenti al codice di condotta, della natura e degli ambiti delle rispettive attività come definite dal codice e dei rischi connessi ai trattamenti cui il codice si applica.

L'Odm deve essere in grado di gestire le proprie risorse finanziarie in modo autonomo e indipendente senza alcuna forma di interferenza, condizionamento o controllo da parte del soggetto titolare del codice di condotta, degli aderenti allo stesso o comunque dei soggetti eventualmente riconducibili al settore (professionale, industriale o altro) a cui il codice si applica.

L'Odm deve dimostrare che le sue modalità di finanziamento sono approntate in modo tale da non pregiudicare l'indipendenza e l'imparzialità delle sue funzioni di controllo, nonché che siano oggetto di debita rendicontazione.

3.c) Autonomia organizzativa

L'Odm deve dimostrare di disporre di risorse umane, tecniche e logistiche adeguate per l'effettivo adempimento dei suoi obblighi di controllo, avuto riguardo in particolare alla specificità del/i settore/i a cui si applica il codice di condotta, tra cui, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il numero (anche atteso) dei soggetti aderenti, la delicatezza e la complessità dei trattamenti di dati oggetto del codice, i rischi per gli interessati. Tali risorse devono consentire all'Odm di svolgere le proprie funzioni di monitoraggio con piena indipendenza e imparzialità e senza subire alcuna forma di interferenza, condizionamento o sanzione, a causa dell'assolvimento delle stesse, ad opera del soggetto titolare del codice, dei soggetti aderenti o eventualmente riconducibili al settore (professionale, industriale o altro) a cui il codice si applica.

Nel caso di un Odm interno, quest'ultimo deve dimostrare che la sua struttura organizzativa sia configurata in modo tale da assicurare la sua indipendenza e imparzialità, nonché l'effettiva operatività delle sue funzioni di controllo.

Nota esplicativa:

Ciò può essere comprovato tramite la predisposizione di specifici modelli organizzativi e gestionali, di processi operativi che assicurino, ad esempio, la separazione organizzativa, gestionale e funzionale dell'Odm dal soggetto titolare del codice di condotta, nonché la confidenzialità delle informazioni trattate (per esempio: gestione amministrativa separata delle retribuzioni, sistemi contabili con distinti centri di imputazione di responsabilità, barriere informative e ogni altra misura atta a garantire la separazione delle funzioni gestionali e operative fra Odm e soggetto titolare del codice di condotta).

L'Odm deve dimostrare di disporre di personale qualificato, anche fornito da altro organismo indipendente dal soggetto titolare del codice, dai soggetti aderenti o eventualmente riconducibili al settore (professionale, industriale o altro) a cui il codice si applica. Tale personale, in ogni caso, deve essere soggetto alla direzione e alla vigilanza esclusiva dello stesso Odm e vincolato a specifici obblighi di confidenzialità nello svolgimento del suo operato.

Nota esplicativa:

Ad esempio, l'Odm può avvalersi di personale reclutato da un ente esterno indipendente che fornisce servizi di ricerca, formazione e selezione di risorse umane.

Qualora l'Odm si avvalga di collaboratori e fornitori esterni di servizi, appositamente delegati, per lo svolgimento di specifiche attività di controllo - ad eccezione di quelle che comportano l'esercizio di poteri decisionali, che non possono essere delegate ad alcuno - devono essere approntate cautele atte a garantire che tali soggetti siano individuati tra coloro che forniscono sufficienti garanzie di competenza e affidabilità, con particolare riferimento alla materia oggetto del codice di condotta. Tali cautele devono assicurare, altresì, che i medesimi requisiti di indipendenza, assenza di conflitto di interessi, rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, adeguatezza delle risorse, confidenzialità e competenza siano soddisfatti anche dai collaboratori e fornitori esterni di servizi appositamente delegati. Inoltre, le misure suddette devono garantire che l'Odm eserciti un controllo efficace sui servizi forniti da collaboratori e fornitori esterni. Infine, l'Odm deve dimostrare che i medesimi obblighi gravanti sullo stesso siano imposti in capo a detti collaboratori e fornitori esterni, restando inteso che l'Odm mantiene la responsabilità delle decisioni connesse alle attività di controllo e risponde in caso di inadempimento dei predetti obblighi da parte dei collaboratori e fornitori esterni.

Nota esplicativa:

Ciò può essere comprovato, ad esempio, tramite:

documentate procedure e regole organizzative per la selezione e l'utilizzo di collaboratori e fornitori esterni di servizi che definiscono le condizioni alle quali si possa ricorrere a tali soggetti, il processo autorizzativo e le modalità di controllo del loro operato;

documentate procedure e regole organizzative atte a garantire la competenza e l'affidabilità di collaboratori e fornitori esterni di servizi;

contratti o altri atti giuridici che individuino le rispettive responsabilità, ivi comprese quelle relative alla riservatezza e alla confidenzialità dei dati e delle altre informazioni trattate.

3.d) Responsabilizzazione

L'Odm deve dimostrare di essere responsabile per le sue decisioni e azioni, ad esempio, definendo una serie di misure volte a documentare i processi decisionali, vigilare sul rispetto delle procedure interne di funzionamento e rendicontare le attività di controllo, in modo da garantire indipendenza e imparzialità.

Nota esplicativa:

Ciò può essere comprovato, ad esempio, tramite la descrizione delle procedure di lavoro, la redazione di relazioni di gestione e l'adozione di politiche di formazione del personale volte a renderlo edotto delle misure adottate.

Qualsiasi decisione assunta dall'Odm nell'ambito delle sue funzioni di controllo non deve essere soggetta all'approvazione di nessun altro ente, associazione o organizzazione, ivi inclusi il soggetto titolare del codice di condotta, gli aderenti allo stesso o i soggetti eventualmente riconducibili al settore (professionale, industriale o altro) a cui il codice si applica.

3.e) Onorabilità

I componenti dell'Odm incaricati di assumere le decisioni attinenti alle attività di controllo garantiscono i seguenti requisiti di onorabilità:

non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

non essere stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari né per altri motivi;

non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali.

Il possesso dei predetti requisiti di onorabilità nel caso di società, associazioni, fondazioni ed altri enti (persone giuridiche) devono essere riferiti al rappresentante legale e alle altre persone eventualmente preposte all'adozione delle decisioni relative alle attività di monitoraggio aventi rilevanza esterna.

4. Conflitto di interessi

L'Odm deve disporre di procedure documentate atte a prevenire, individuare, valutare, mitigare o rimuovere il rischio di eventuali conflitti di interesse per l'intera durata del suo mandato, avuto riguardo, in particolare, alle specificità del/i settore/i a cui si applica il codice di
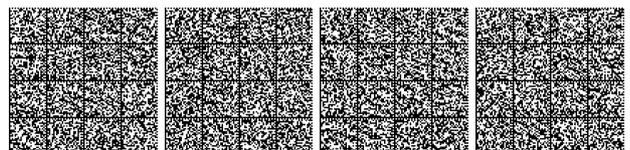
condotta. In particolare, tali procedure devono garantire che i singoli componenti dell'Odm con poteri decisionali e l'Odm nel suo complesso si astengano da qualunque azione incompatibile con le funzioni e gli obblighi di quest'ultimo e che non esercitino alcuna attività, remunerata o meno, con essi incompatibili. I componenti dell'Odm devono impegnarsi a rispettare tali procedure e a segnalare qualsiasi situazione che possa creare eventuali conflitti di interessi.

Nota esplicativa:

Ad esempio, può insorgere un conflitto di interessi nel caso in cui il personale dell'Odm con poteri decisionali abbia lavorato in precedenza per il soggetto titolare del codice o per uno degli aderenti oppure sia stato coinvolto nei lavori di redazione del codice di condotta. In casi del genere devono essere fornite all'Autorità garanzie idonee a mitigare sufficientemente il rischio di un eventuale conflitto di interessi.

La procedura di gestione dei conflitti di interesse può prevedere, ad esempio, che il personale dell'Odm con poteri decisionali sia tenuto a dichiarare per iscritto ogni potenziale conflitto di interessi o rischio per la propria indipendenza.

L'Odm deve predisporre misure atte ad assicurare che questi non solleciti o accetti istruzioni da alcuno, in particolare nella formazione, assunzione e applicazione delle decisioni attinenti all'assolvimento dei propri compiti di controllo.

L'Odm deve predisporre misure atte a evitare che lo stesso possa essere rimosso, sanzionato o penalizzato, direttamente o indirettamente, a causa dell'adempimento dei suoi compiti dai soggetti titolari del codice di condotta, dagli aderenti o dai soggetti in qualche modo riconducibili al settore (professionale, industriale o altro) a cui il codice si applica.

Nota esplicativa:

Ad esempio, l'assenza di conflitto di interessi può essere dimostrata attraverso elementi di valutazione desunti dalle procedure di selezione dei componenti dell'Odm con poteri decisionali, dalle relative modalità di remunerazione, dalla sottoscrizione di codici etici e dalle regole disciplinanti le condizioni per il rinnovo del loro incarico alla scadenza.

5. Competenza

L'Odm deve dimostrare di possedere un adeguato livello di competenza per il corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti di controllo in relazione allo specifico codice di condotta per il cui monitoraggio si richiede l'accreditamento.

In particolare, l'Odm deve dimostrare che i componenti che assumono le decisioni attinenti alle funzioni di monitoraggio, ivi compresi eventuali sostituti, posseggano, singolarmente o nel loro insieme:

un'approfondita conoscenza ed esperienza (di tipo giuridico e informatico) in materia di protezione dei dati personali;

un'approfondita conoscenza ed esperienza nel settore specifico o nelle specifiche attività di trattamento a cui si applica il codice di condotta;

un'approfondita conoscenza ed esperienza nello svolgimento di compiti di vigilanza e controllo (ad esempio nel settore dell'audit o del controllo di qualità).

L'Odm deve dimostrare che il livello di conoscenza ed esperienza posseduto nei campi sopraindicati sia adeguato all'effettivo assolvimento dei suoi obblighi di controllo in relazione al codice di condotta per il quale viene richiesto l'accreditamento, avuto riguardo, in particolare, alle specificità del/i settore/i a cui si applica il codice, alla categoria dei dati trattati e alla complessità delle attività di trattamento, ai diversi interessi coinvolti, alla tipologia e al numero (anche atteso) di soggetti aderenti, nonché ai rischi per gli interessati.

L'Odm deve dimostrare altresì di possedere gli specifici requisiti di competenza definiti nel codice di condotta.

L'Odm deve garantire che la competenza posseduta sia oggetto di aggiornamento periodico in relazione all'evolversi della disciplina applicabile e della tecnologia utilizzata nel settore di riferimento del codice di condotta.

Nota esplicativa:

Requisiti di competenza più dettagliati sono fissati dal codice di condotta e sono considerati parte dell'accreditamento.

Si considera «adeguato» il livello di competenza necessario all'effettivo svolgimento delle funzioni di controllo assegnate all'Odm in relazione al codice di condotta per il quale viene richiesto l'accreditamento, avuto riguardo, in particolare, alle specificità del/i settore/i a cui si applica il codice, alla categoria dei dati trattati e alla complessità delle attività di trattamento, ai diversi interessi coinvolti, alla tipologia e al numero (anche atteso) di soggetti aderenti nonché ai rischi per gli interessati.

Tali requisiti possono essere comprovati tramite il conseguimento di corsi di formazione professionale, diplomi di laurea, titoli di specializzazione o perfezionamento o master di durata almeno annuale, dottorati di ricerca, ovvero dal possesso di qualifiche ed esperienze professionali debitamente documentate o, ancora, da pubblicazioni a carattere scientifico o da ogni altro titolo comprovante qualificate esperienze professionali, di studio o di ricerca.

6. Procedure e strutture istituite per il monitoraggio del codice di condotta

L'Odm deve dimostrare di disporre di procedure idonee a valutare l'ammissibilità dei titolari e dei responsabili del trattamento ad aderire e ad applicare il codice di condotta, controllare l'osservanza delle sue disposizioni da parte di questi ultimi e riesaminare periodicamente il funzionamento del codice. Tali procedure devono essere approntate avendo riguardo a: la categoria dei dati trattati, la complessità delle attività di trattamento e i rischi derivanti per gli interessati, nonché la tipologia e il numero (anche atteso) dei soggetti aderenti al codice, l'ambito geografico in cui questo si applica, i reclami ricevuti e le violazioni eventualmente accertate.

La predetta procedura deve garantire che le richieste di adesione al codice di condotta da parte di titolari e responsabili del trattamento, se pervenute successivamente alla sua entrata in vigore del codice, siano esaminate entro termini ragionevoli.

L'Odm deve dimostrare che siffatta procedura preveda:

la programmazione delle verifiche (iniziali, *ad hoc* e periodiche) durante un periodo di tempo definito e sulla base di criteri preventivamente individuati, quali la tipologia e il numero di aderenti al codice di condotta, l'ambito geografico, i reclami ricevuti, le violazioni accertate, ecc.;

la conduzione delle verifiche sulla base di una metodologia definita, con particolare riferimento, al tipo di verifica da utilizzare (autovalutazione, audit, ispezioni, con o senza preavviso, in loco o in remoto, questionari, relazioni periodiche, ecc.), ai criteri oggetto di verifica e alle modalità di documentazione e gestione dei relativi risultati;

la valutazione dei risultati delle verifiche che, nel rispetto dei principi di partecipazione, imparzialità e garanzia del contraddittorio, consenta di identificare, istruire e gestire eventuali violazioni del codice di condotta da parte degli aderenti e di adottare entro termini ragionevoli, opportune misure correttive, anche sanzionatorie, volte a porre rimedio a tali violazioni e a prevenire il loro ripetersi, sulla base di quanto previsto dal codice di condotta in caso di violazione delle sue regole;

che i soggetti aderenti al codice di condotta prestino la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attività di controllo.

L'Odm è responsabile per la gestione di tutte le informazioni raccolte o utilizzate durante le procedure di controllo e, a tal fine, garantisce che il proprio personale mantenga riservate tali informazioni, fermo restando il rispetto di eventuali obblighi di legge che prevedano diversamente.

Nota esplicativa:

I requisiti sopra indicati sono volti a dimostrare che le procedure di monitoraggio proposte, anche in termini di strutture e risorse a ciò dedicate, siano trasparenti, appropriate al controllo del codice di condotta per cui si richiede l'accreditamento, nonché praticabili dal punto di vista operativo, efficaci e verificabili. Tali procedure possono prevedere la pubblicazione di relazioni riguardanti le verifiche effettuate o di rapporti periodici o sintetici sulle attività svolte dall'Odm e le complessive risultanze di tali attività.

7. Gestione trasparente dei reclami

L'Odm deve dimostrare di avere a disposizione un meccanismo che gli permetta di gestire in modo trasparente e imparziale i reclami aventi ad oggetto le violazioni del codice di condotta da parte degli aderenti o il modo in cui il codice di condotta è stato o è attuato da questi ultimi.

Fatto salvo il diritto degli interessati di presentare reclamo al Garante o ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento e degli art. 140-*bis* e ss. del Codice, siffatto meccanismo deve garantire che un interessato ovvero un organismo, organizzazione o associazione rappresentativa o attiva nel settore della protezione dei dati personali, possa proporre reclamo all'Odm, inviando apposita istanza che contenga una breve descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato.

A tal fine, l'Odm deve dimostrare di aver messo in atto un adeguato quadro di procedure e strutture per la ricezione, l'istruttoria e la definizione dei reclami secondo quanto stabilito nel dettaglio nello stesso codice. Tali procedure devono essere trasparenti, intellegibili e facilmente accessibili a chiunque, nonché supportate da risorse appropriate in modo da garantire un'efficace gestione dei reclami.
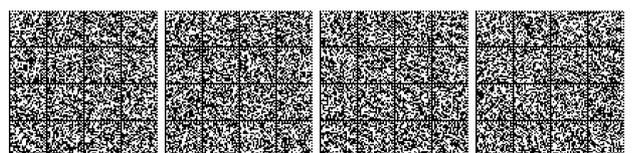
La procedura di gestione dei reclami deve prevedere le modalità per la proposizione del reclamo nonché stabilire le modalità di definizione dello stesso, nel rispetto dei principi di partecipazione, imparzialità e garanzia del contraddittorio. In particolare, tale procedura deve prevedere che l'Odm informi il reclamante dello stato e dell'esito del reclamo entro tempi ragionevoli, tali da consentire un'analisi accurata di quanto lamentato.

Fermo restando il rispetto dei predetti principi e garanzie, l'Odm deve dimostrare di poter adottare una o più misure correttive - anche sanzionatorie - come individuate nel codice di condotta, in caso di violazioni delle sue regole da parte degli aderenti, volte a porre rimedio a tali violazioni e a prevenire il loro ripetersi. Tali misure, a seconda della gravità della violazione riscontrata, devono poter includere la sospensione o l'esclusione dal codice di condotta del titolare/responsabile aderente al codice.

L'Odm deve dimostrare di aver approntato una procedura per informare senza indebito ritardo l'Autorità delle misure adottate e dei motivi della loro adozione nel caso di violazioni che comportino la sospensione o l'esclusione del titolare/responsabile aderente al codice.

L'Odm deve istituire e tenere costantemente aggiornato un registro di tutti i reclami e le azioni correttive, anche sanzionatorie, adottate a cui l'Autorità può accedere in qualsiasi momento.

L'Odm deve rendere pubblicamente accessibili le decisioni adottate all'esito della definizione dei reclami, previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti (in quanto riferiti a persone fisiche) anche attraverso informazioni di sintesi relative alle medesime decisioni, secondo quanto stabilito dalla procedura di gestione dei reclami e avuto riguardo alla gravità delle violazioni riscontrate e delle conseguenti misure impartite al titolare/responsabile aderente al codice.

Tali informazioni di sintesi devono, in ogni caso, comprendere i dati relativi a tutte le violazioni riscontrate che comportino la sospensione o l'esclusione dal codice e l'indicazione dei destinatari di tali misure nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni riguardanti il numero e il tipo di reclami ricevuti, il tipo di violazioni riscontrate e le misure correttive impartite.

Nota esplicativa:

Un meccanismo di gestione dei reclami trasparente, imparziale e facilmente accessibile agli interessati è un elemento essenziale ai fini del monitoraggio del codice di condotta.

8. Comunicazioni all'Autorità di controllo

L'Odm deve dimostrare di aver approntato una procedura efficace per informare senza indebito ritardo l'Autorità dell'adozione delle misure più gravi adottate nei confronti del titolare/responsabile aderente al codice - quali la sospensione o l'esclusione dal medesimo codice - dei motivi della loro adozione e, in particolare, delle violazioni riscontrate, nonché delle azioni poste in essere dal titolare/responsabile sospeso o escluso dal codice per ottemperare a siffatte misure. Siffatta procedura deve consentire, altresì, all'Odm di informare senza indebito ritardo l'Autorità in caso di eventuale revoca di tali misure e delle motivazioni sottostanti.

La medesima procedura deve consentire all'Odm di fornire all'Autorità, su base annuale, un resoconto riassuntivo dei controlli effettuati, delle procedure di reclamo definite e delle misure eventualmente adottate nei confronti dei titolari/responsabili aderenti al codice.

In presenza di sopravvenute modifiche sostanziali ai requisiti, sulla base dei quali è stato rilasciato l'accreditamento, l'Odm dovrà senza indebito ritardo informarne l'Autorità.

Ogni modifica sostanziale sopravvenuta comporta la necessità di chiedere un nuovo accreditamento all'Autorità.

In particolare, per modifiche sostanziali sopravvenute si intendono quelle modifiche ai requisiti sulla base dei quali è stato rilasciato l'accreditamento che incidono sulla capacità dell'Odm di adempiere ai sui obblighi di monitoraggio in modo indipendente ed efficace, con le competenze adeguate e in assenza di conflitti d'interesse.

9. Meccanismi di riesame

L'Odm deve dimostrare di poter contribuire al riesame del funzionamento del codice di condotta tramite documentate procedure, in conformità a quanto stabilito nel medesimo codice e richiesto dal soggetto titolare del codice, al fine di garantire che quest'ultimo rimanga attuale e continui a contribuire alla corretta applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

In particolare, tali procedure assicurano che l'Odm fornisca periodicamente al soggetto titolare del codice di condotta - o a ogni altra associazione, organismo o ente previsto dal medesimo codice - informazioni significative sul suo funzionamento specie quelle che evidenziano la necessità di apportare modifiche o proroghe allo stesso.

L'Odm garantisce che le predette informazioni sul funzionamento del codice di condotta siano memorizzate e rese disponibili all'Autorità, ove richiesto.

Nota esplicativa:

Gli organismi di controllo svolgono un ruolo chiave nel contribuire alla revisione del codice di condotta in conformità alle procedure di revisione indicate nel medesimo codice. Ad esempio, si dovrebbero prevedere meccanismi di riesame per adeguare il codice di condotta all'evolversi della disciplina applicabile o qualora gli sviluppi tecnologici possano incidere sul trattamento dei dati personali da parte degli aderenti o sulle previsioni del medesimo codice. All'esito di tali procedure, il soggetto titolare del codice può proporre modifiche o proroghe al codice da sottoporre all'Autorità ai sensi dell'art. 40, par. 5 e ss., del regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano significative le seguenti informazioni riguardanti il funzionamento del codice: quelle relative a nuovi soggetti aderenti, a eventuali sospensioni ed esclusioni dei membri del codice, alle violazioni riscontrate, ai reclami gestiti e, in generale, alle risultanze delle attività di controllo poste in essere dall'Odm.

10. Status giuridico

L'Odm deve dimostrare di essere stabilito all'interno del SEE.

Fermi restando i compiti e i poteri dell'Autorità secondo quanto previsto dal regolamento e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, l'Odm (interno o esterno) deve dimostrare di avere uno status giuridico tale da poter adempiere effettivamente ai suoi obblighi di controllo e far fronte alle connesse responsabilità.

Le modalità di costituzione dell'Odm e di composizione del suo personale con poteri decisionali, le procedure decisionali, le regole di funzionamento e la durata del mandato nonché le risorse di cui dispone devono garantire che l'Odm assolva ai suoi obblighi di controllo e possa far fronte alle connesse responsabilità per tutta la durata del suo mandato.

20A03617

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omnilax»

Estratto determina AAM/PPA n. 362/2020 del 26 giugno 2020

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OMNILAX anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«10 g polvere per soluzione orale in bustina» 10 bustine in Pe/Al/Pap - A.I.C. n. 046078212 (base 10) 1CY684 (base 32);

«10 g polvere per soluzione orale in bustina» 20 bustine in Pe/Al/Pap - A.I.C. n. 046078224 (base 10) 1CY68J (base 32);

«10 g polvere per soluzione orale in bustina» 30 bustine in Pe/Al/Pap - A.I.C. n. 046078236 (base 10) 1CY68W (base 32);

«10 g polvere per soluzione orale in bustina» 50 bustine in Pe/Al/Pap - A.I.C. n. 046078248 (base 10) 1CY698 (base 32);

«10 g polvere per soluzione orale in bustina» 100 bustine in Pe/Al/Pap - A.I.C. n. 046078251 (base 10) 1CY69C (base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Principio attivo: Macrogol.

Sono autorizzate, relativamente alle sopraindicate confezioni, le variazioni di seguito descritte:

tipo IAIN, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* Sito di confezionamento secondario;

tipo IAIN, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *b)* Sito di confezionamento primario;

tipo IB, B.II.b.1 - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *e)* Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

tipo IAIN, B.II.b.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. Compresi il controllo dei lotti/le prove;

tipo IA, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a)* Modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

tipo IA, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z)* altra variazione;

tipo IA, B.III.2 - Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro; *z)* altra variazione;

tipo IA, B.II.e.7 - Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo); *b)* Sostituzione o aggiunta di un fornitore;

tipo IAIN, n. 2) B.III.1 - Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *a)* Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea; 3. Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante (sostituzione o aggiunta);

tipo IA, B.II.e.1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* Composizione qualitativa e quantitativa; 1. Forme farmaceutiche solide;

tipo IA, B.II.e.5 - Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito; *b)* Soppressione di una o più dimensioni di confezione.

Vengono soppresse le seguenti confezioni autorizzate, A.I.C. n.:

046078010 - «10 g polvere per soluzione orale in bustina» 2 bustine in PE/AL/PE/PAP;

046078022 - «10 g polvere per soluzione orale in bustina» 4 bustine in PE/AL/PE/PAP;

046078034 - «10 g polvere per soluzione orale in bustina» 6 bustine in PE/AL/PE/PAP;

046078046 - «10 g polvere per soluzione orale in bustina» 8 bustine in PE/AL/PE/PAP;

046078061 - «10 g polvere per soluzione orale in bustina» 12 bustine in PE/AL/PE/PAP;

046078073 - «10 g polvere per soluzione orale in bustina» 14 bustine in PE/AL/PE/PAP;

046078097 - «10 g polvere per soluzione orale in bustina» 22 bustine in PE/AL/PE/PAP;

046078109 - «10 g polvere per soluzione orale in bustina» 24 bustine in PE/AL/PE/PAP;

046078135 - «10 g polvere per soluzione orale in bustina» 60 bustine in PE/AL/PE/PAP;

046078150 - «10 g polvere per soluzione orale in bustina» 200 bustine in PE/AL/PE/PAP;

046078162 - «10 g polvere per soluzione orale in bustina» 250 bustine in PE/AL/PE/PAP.

Titolare A.I.C.: Pro Health Pharma Sweden AB, (codice SIS 4672), con sede legale e domicilio fiscale Kullagatan 8-10 - 252 20 Helsinborg - Svezia (SE).

Codice procedura europea: SE/H/1714/001/IB/002/G.

Codice pratica: C1B/2020/627bis.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1, da 10, 20, 30 e 50 bustine è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Per la confezione di cui all'art. 1, da 100 bustine è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1, da 10, 20, 30 e 50 bustine è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinale senza obbligo di prescrizione).

Per la confezione di cui all'art. 1, da 100 bustine è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03595

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil antibiotico».

Estratto determina AAM/PPA n. 364/2020 del 26 giugno 2020

Si autorizza il seguente grouping di variazioni, relativamente al medicinale FLUIMUCIL ANTIBIOTICO:

Tipo II, B.II.a.3 – Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b)* Altri eccipienti; 2. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale;

Tipo IB, n. 7), B.II.b.3 – Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a)* Modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

Tipo IB, B.II.b.5 – Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

Tipo IB, n. 2), B.II.d.1 – Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *z)* Altra variazione;
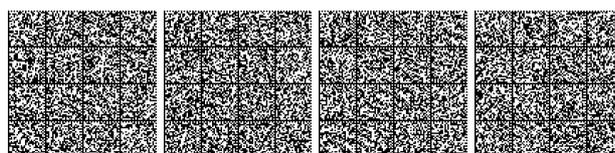
Tipo, B.II.b.3 – Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

Tipo II, B.II.b.4 – Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito; *d)* La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi;

Tipo IA, n. 4), B.II.b.5 – Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *c)* Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa;

Tipo IA, B.II.b.5 – Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *b)* Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti;

Tipo IA, n. 3), B.III.2 – Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro; *b)* Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro;

Tipo IA, n. 2) e Tipo IB, n. 1), B.II.d.1 – Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *c)* Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

Tipo IB, n. 2), B.II.d.2 – Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *d)* Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte);

Tipo IB, n. 5) e Tipo IA, n. 1), B.II.d.2 – Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *e)* Aggiornamento della procedura di prova per renderla conforme alla monografia generale aggiornata della farmacopea europea;

Tipo IA, B.II.d.2 – Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

Tipo IA, B.II.e.1 – Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* Composizione qualitativa e quantitativa; 1. Forme farmaceutiche solide;

Tipo IAIN, B.II.f.1 – Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; *a)* Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito; 1. Così come confezionato per la vendita;

Tipo IB, B.II.f.1 – Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; *d)* Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito;

Tipo IB, B.II.b.4 – Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito; *a)* Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto;

Tipo IAIN, B.II.d.1 – Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *h)* Aggiornamento del fascicolo al fine di conformarsi alle disposizioni di una monografia generale aggiornata della farmacopea europea per il prodotto finito;

Tipo II, B.II.d.1 – Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Modifiche qualitative e quantitative della composizione degli eccipienti, con impatto significativo sulla sicurezza, la qualità e l'efficacia del medicinale: aggiunta di HCl ed aumento della quantità di EDTA del liofilizzato;

Aumento delle dimensioni del lotto del liofilizzato e della fiala solvente;

Modifica del processo di fabbricazione e dei limiti delle prove in corso di fabbricazione;

Conformità all'aggiornamento delle monografie della farmacopea europea per il sodio edetato e per l'acqua per preparazioni iniettabili;

Aggiunta/aggiornamento dei parametri, dei limiti e dei metodi di specifica del liofilizzato e della fiala solvente;

Modifica della composizione qualitativa e quantitativa del confezionamento primario del prodotto finito (liofilizzato) da vetro III a vetro I;

Modifica della durata di conservazione del prodotto finito – riduzione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita, da trentasei mesi a ventiquattro mesi;

Modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito da «questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione» a «non conservare a temperatura superiore a 30°C».

Si modificano, per effetto delle variazioni sopra descritte, gli stampati, par. 2, 6.1, 6.3 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Confezioni A.I.C. n.:

020660039 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 1 flacone + 1 fiala solvente da 5 ml;

020660041 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 3 flaconi + 3 fiale solvente da 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. (codice fiscale 03804220154).

Codice pratica: VN2/2019/87.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate,possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03596

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati della fondazione Enasarco in data 18 dicembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26 giugno 2020, considerato che la delibera è stata adottata in un tempo in cui l'organo competente ha agito con pienezza e legittimità di poteri, è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Enasarco in data 18 dicembre 2019, concernente il nuovo testo del regolamento delle attività istituzionali.

20A03597
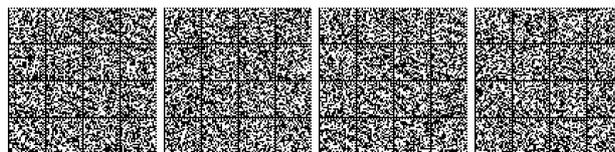
Approvazione della delibera n. 52/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 23 aprile 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007486/MED-L-140 del 18 giugno 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 52/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 23 aprile 2020, recante: Emergenza COVID-19 - provvedimenti conseguenti: determinazioni. Estensione della platea dei beneficiari dell'indennizzo forfetario di 1.000 euro.

20A03598

Approvazione della delibera n. 5/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 30 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007437/VET-L-87 del 18 giugno 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAV in data 30 novembre 2019, concernente modifiche all'art. 42 del regolamento di attuazione dello statuto.

20A03599

Approvazione della delibera n. 11/19 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 30 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007956/PSIC-L-106 del 1° luglio 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/19 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 30 novembre 2019, concernente modifiche al regolamento elettorale.

20A03600

Approvazione della delibera n. 96/19 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 25 ottobre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007198/PSIC-L-107 dell'11 giugno 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 96/19 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 25 ottobre 2019, concernente modifiche al Capo VIII del regolamento per le forme di assistenza.

20A03601

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Mitterberg».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C/217 del 1° luglio 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mitterberg», avvenuta con il decreto indicato in epigrafe.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 1° luglio 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mitterberg» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

20A03593

Riconoscimento della società «Partners in Service S.r.l. CEA - Ambiente e Mare», in San Benedetto del Tronto, quale «Istituto Scientifico».

Con decreto n. 10819 del 26 giugno 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, la società «Partners in Service S.r.l. CEA-Ambiente e mare» con sede a San Benedetto del Tronto (AP) è riconosciuta quale «Istituto scientifico».

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

20A03594

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Scioglimento, per atto dell'autorità, della società «Cura della Vita società cooperativa a r.l.», in Trieste, senza nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 867 del 12 giugno 2020 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Cura della Vita società cooperativa a r.l.» corrente in Trieste, codice fiscale 01309820320, costituita il giorno 28 marzo 2018 per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A03581

Scioglimento, per atto dell'autorità, della società «Terre di Mezzo società cooperativa», in Fiumicello Villa Vicentina, senza nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 869 del 12 giugno 2020 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Terre di Mezzo società cooperativa», con sede in Fiumicello Villa Vicentina, codice fiscale 02928830302, costituita il giorno 11 maggio 2018 per rogito notaio dott.ssa Fabiana Vinale di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A03582

Scioglimento, per atto dell'autorità, della società «Tilda società cooperativa sociale Onlus», in Udine, senza nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 870 del 12 giugno 2020 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Tilda società cooperativa sociale Onlus», con sede in Udine, codice fiscale 02861220305, costituita il giorno 11 luglio 2016 per rogito notaio dott.ssa Fabiana Vinale di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A03583

Scioglimento, per atto dell'autorità, della società «Terre del Friuli di Mezzo - società cooperativa agricola», in Castions di Strada, senza nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 868 del 12 giugno 2020 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Terre del Friuli di Mezzo - società cooperativa agricola», con sede in Castions di Strada, codice fiscale 02433830300, costituita il giorno 13 aprile 2006 per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A03584

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-173) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
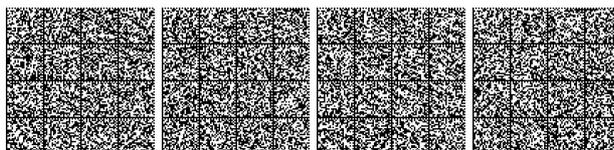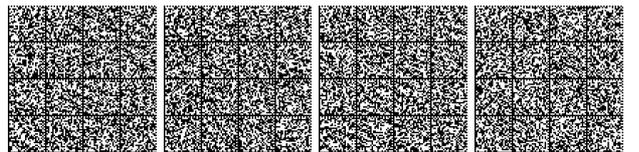
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.